

TORNATA DEL 30 MAGGIO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Omaggi — Congedi — Rinnovamento della votazione a squittinio segreto del progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio — Seguito della discussione del progetto di legge sull'impiego dei fanciulli d'ambo i sessi in professioni girovaghe — Nuovi emendamenti del Senatore Errante all'articolo 1 — Considerazioni e proposte del Senatore Vigliani — Dichiarazioni del Relatore circa gli emendamenti proposti — Replica del Senatore Errante — Osservazioni del Senatore Conforti e del Ministro Guardasigilli — Chiarimenti del Relatore, cui risponde il Ministro Guardasigilli — Appunti del Senatore Errante — Avvertenze del Senatore Vigliani — Replica del Ministro Guardasigilli — Osservazioni dei Senatori Miraglia e De Foresta — Risposta del Senatore Vigliani al Ministro Guardasigilli ed al Senatore De Foresta — Dichiarazioni del Senatore De Falco — Reiezione degli emendamenti Errante e Conforti — Rinvio alla Commissione del nuovo articolo del Senatore Vigliani — Risultato della votazione per la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i signori Ministri dei Lavori Pubblici, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, del Vol. IV del *Bollettino Industriale del Regno d'Italia*.

Il Dottor Cav. Gabriele Montefinale, d'una sua *Relazione letta in occasione della distribuzione dei premi per l'Esposizione agricola industriale, nella Città di Spezia*.

La Camera di Commercio ed Arti di Torino, della *Relazione di una speciale Commissione contro le modificazioni della competenza dei Tribunali di Commercio, comprese nel progetto pel pareggio del Bilancio*.

Il Professore Alberto Errera, delle sue *Monografie degli Istituti di previdenza, di cooperazione e di credito dell'Industria e del Commercio*.

Il Prefetto di Venezia, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale della sessione ordinaria 1869*.

Il Ministro della Guerra, di una quantità di esemplari di due fascicoli di documenti e prospetti statistici riguardanti i provvedimenti sull'Esercito.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, di alcuni esemplari dell'*Annuario scolastico per 1869 70*.

Chiedono congedo per un mese i Senatori Ambrosetti, Sylos-Labini, Benintendi, Di Campello e Smonetti; di 15 giorni i Senatori Marsili, Montanari e

Bevilacqua; di sei giorni il Senatore Pasolini; di dieci giorni il Senatore Arese, e di otto giorni il Senatore Griffoli, congedi che vengono loro dal Senato accordati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PROIBIZIONE DELL'IMPIEGO DI FANCIULLI DI AMBO I SESSI IN PROFESSIONI GIROVAGHE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulla proibizione dell'impiego di fanciulli di ambo i sessi in professioni girovaghe; prima però si farà l'appello nominale per la rinnovazione della votazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Ora si lascieranno ancora aperte le urne perchè possano quei Senatori, che interverranno più tardi alla seduta, deporvi il loro voto.

Passando alla discussione che è all'ordine del giorno, faccio presente al Senato che, essendo stato respinto l'emendamento del Senatore Errante, la discussione cade sull'art. 1 proposto dall'Ufficio Centrale ed accettato dal Ministero, salvo, ben inteso, quegli emendamenti che esso credesse di proporvi.

A questo articolo il Senatore Errante propone che dove si dice: *non minori di anni 16*, si dica: *minori d'ambo i sessi*; e dove si parla delle pene, si tolgano le parole...

Senatore **Errante**. Le parole: *e la multa da 51 a 250 lire.*

Presidente. Dunque ella vorrebbe la pena limitata al solo carcere.

Domando se questi due emendamenti sono appoggiati.

Chi li appoggia, sorga.

(Appoggiati.)

Essendo appoggiati, il Senatore Errante ha la parola per isvilupparli.

Senatore **Errante**. Io vorrei sostituire alle parole: *fanciulli di ambo i sessi minori di anni 16*, le seguenti: *Chiunque ceda, affidi, presti, o consegna a nazionali o stranieri fanciulli minori di ambo i sessi.*

Il divieto che si estende all'età di 16 anni non mi pare che risponda allo scopo che si è proposto l'Ufficio Centrale; e molto meno provvede alle conseguenze che potrebbero derivare dall'abuso, vero o supposto, della patria potestà.

Che cosa si è detto dai sostenitori dell'articolo 1 del progetto? È giusto che si metta un limite alla patria potestà, affinché i genitori non espongano i loro figli a divenire inconsulti strumenti o vittime di corruzione o di frode; si è detto in secondo luogo che si debba togliere al padre di famiglia la facoltà di fare contratti iniqui.

Ora io domando; allorché i figli giungono all'età di 16 anni il pericolo della corruzione è cessato? No certamente; perchè i giovani che han compiuto i 16 anni si trovano precisamente a quell'epoca della vita in cui le passioni sono più ardenti, ed in conseguenza il pericolo è maggiore. Non parlo poi delle fanciulle; perchè un padre che cede una fanciulla all'età di 16 anni a un di costoro che esercitano mestieri infami, certamente questo padre farebbe un contratto, come quelli che si consumavano una volta ne' mercati di Costantinopoli!

Giacchè volete mettere un termine al tristo traffico, bisogna che siate conseguenti a voi stessi. Si dubita che i padri non abbiano sufficiente affetto per i loro figli, che non sappiano tutelarli; ebbene, lo Stato ne faccia le veci per tutto quel periodo di tempo che finisce con l'età maggiore.

Ed ora si parli dell'applicazione della pena.

Nell'applicazione della pena, io trovo che coloro i quali infrangono i loro doveri *saranno puniti col carcere da 6 giorni a 3 mesi, e colla multa da cinquanta a duecentocinquanta lire*, e tutto questo in modo obbligatorio: si dice poi che il Tribunale e la Corte per sopra più potranno aggiungere al carcere ed alla multa la privazione del diritto di patria potestà, per un tempo non maggiore di tre anni, a senso dell'articolo 233 del Codice civile! Signori, l'altro giorno, parlando di questa colpa che si vuole imputare ai padri di famiglia ci si è fatto un quadro fantastico e che starebbe benissimo, tutte le volte che non si

vogliono consultare le condizioni vere e reali della nostra società.

Si disse che coloro che impiegano in tali professioni i loro figli, siano padri empî, padri snaturati che non balano che a corrompere i costumi dei loro figli. Ma, o Signori, se volgiamo uno sguardo su tutto il Regno d'Italia, troviamo che vi sono migliaia e migliaia di capanne, di casipole e di tuguri ne' quali sono agglomerate tante famiglie, le cui condizioni materiali sono tali da ispirare profonda pietà; ciascuno dà alla sua povera famiglia tutto quello che ha; ed ogni padre ripete in prosa a se stesso, quello che il Parini diceva di se e della sua vecchia madre:

La mia misera prole non ha pane
Se non da me; ed io non ho danari
Da mantenerla almeno per domani!

Si presentano a queste povere famiglie, alle quali manca il pane quotidiano, persone che oltre a prendersi il loro figlio e pensare esse al suo mantenimento, danno un compenso.

In famiglia si consultano il padre e la madre, e dicono: è una bocca di meno; quel boccone di pane si darà agli altri figli; e il grande delitto è consumato!

Con questa legge voi dite che il padre è responsabile e potrà esser punito col carcere da 6 giorni a 3 mesi, questo a me parrebbe che basti! perchè volete aggiungere la multa? La condanna alla multa per gente tanto povera è una crudele derisione; e quel che è peggio si convertirà in altrettanto carcere, un giorno di più per ogni tre lire di multa; che spettacolo consolante!

Dunque io dico: limitiamoci alla sola pena del carcere.

Poi si aggiunge la privazione della patria potestà; son cose veramente eccessive!

Supponiamo che un padre di famiglia, il quale abbia acconsentito, nell'interesse del proprio figlio, ad un contratto di questo genere, sia chiamato innanzi al giudice: costui circondato dalla sua famiglia si presenterà al giudice che per tutta consolazione torrà ai figli ed alla moglie l'unico sostegno della loro tribolata esistenza. E dopo aver sofferto due o tre mesi di carcere, dopo aver pagato la multa, o sofferto invece altri due mesi di carcere di più, tornerà alla sua famiglia, privo della patria potestà; che spettacolo morale!

Signori, dall'Aule dorate del Senato non aggravate di troppo la mano su gente più infelice ed ignorante che rea!

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Io avea l'onore di dichiarare al Senato nell'ultima tornata, che mi trovo tra quelli che accettano le disposizioni dell'art. 1, e questa dichiarazione rinnovo oggi con tanto maggior piacere, chè il principio filantropico, pietoso, sociale, a cui questa disposizione è informata, è stato così luminosamente difeso dagli oratori che si chiarirono favore-

vati precisamente nell'ultima tornata. Ma io accennava a un tempo che avrei desiderato proporre alcune modificazioni, le quali vedrei volentieri introdotte in questo articolo, per renderlo più preciso e meglio corrispondente al suo scopo.

Fra le modificazioni che io intendeva proporre, una corrisponderebbe per l'appunto alla prima che è stata proposta dall'egregio Senatore Errante.

A me pareva, come è sembrato all'onorevole proponente, che il limite di 16 anni non fosse sufficiente per raggiungere lo scopo di questa disposizione. Non avrei creduto che fosse necessario andare fino all'età maggiore, come è stato proposto dall'onorevole Senatore Errante; tuttavia dichiaro che su questo punto non sarò difficile, ed accetterei anche il più, benchè fossi disposto a contentarmi del meno.

Mio avviso sarebbe che possa bastare il protrarre l'età di questi infelici fanciulli, che vogliamo difendere, a 18 anni; ed a proporvi questo limite sarei mosso dallo stato della nostra legislazione.

Già l'egregio Relatore in uno dei suoi splendidi discorsi ci accennava, che nel seno dell'Ufficio era stato proposto che l'età dei fanciulli fosse recata fino a 18 anni, ed egli opportunamente avvertiva che quell'età era forse più coerente allo stato della legislazione.

Ed in vero, se voi consultate la legge di sicurezza pubblica, trovate che nell'articolo 63, dove si contempla precisamente un caso che apparterrrebbe alle disposizioni di questa legge, il caso cioè in cui senza il consenso dei genitori o dei tutori un fanciullo sia dato nelle mani di uno di coloro che esercitano professioni girovaghe, si pone come limite dell'età quella di anni 18. È ben vero che nel Codice penale, dove si tratta dei padri e dei tutori, i quali consegnano i loro figliuoli od amministrati all'esercente la questua illecita, si parla in generale dei figli minori; cosicchè anche la proposta dell'onorevole Errante troverebbe un fondamento nella nostra legislazione.

Le legislazioni straniere si contentarono anch'esse dell'età di anni 18. Se voi rivolgete la vostra attenzione alle leggi inglesi, come è stato osservato nell'ultima tornata, la tutela dei fanciulli nelle manifatture si estende soltanto agli anni 18; a questo limite si potrebbe ancora aggiungere un argomento che si dedurrebbe dal diritto civile.

Le leggi civili intorno alla patria potestà permettono al padre di emancipare il figlio allorchè giunge a 18 anni di età; con la qual disposizione la legge vi dimostra che confida già nel discernimento del giovane che ha raggiunto l'età di 18 anni.

Quinti, se scopo di questa disposizione, è proteggere coloro i quali per difetto d'età non potrebbero abbastanza provvedere alla propria tutela, converrebbe dire, che, giusta i principii del diritto civile, l'età di anni 18 debbe bastare, poichè l'uomo a quell'età è ritenuto capace di provvedere a se stesso, almeno per gli atti più importanti della vita, poichè la legge ci-

vile, come voi non ignorate, l'emancipazione dei minori non l'agguaglia in tutto ai maggiori.

Però le considerazioni relative alle femmine di cui toccò l'onorevole Errante, mi muovono singolarmente, e non dissimulo, che sicuramente una ragazza dell'età di 18 anni, la quale fosse consegnata ad uno di questi esercenti professioni molto pericolose, sarebbe posta in condizione assai difficile, e che gioverebbe impedire.

Ad ogni modo, per le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre, io mi dichiaro disposto ad accettare anche il limite sommo di 21 anni, proposto dall'onorevole Errante, ma per parte mia mi contenterei di 18, e su questo punto sentirò con piacere ed attenzione le considerazioni che verranno, io spero, svolte dall'egregio rappresentante dell'Ufficio Centrale.

Un'altra proposta era fatta dall'onorevole Senatore Errante, ed essa riguarda il genere di pena che si deve stabilire per questi reati.

L'articolo 1 stabilisce due pene: una corporale, l'altra pecuniaria. L'onorevole Errante vorrebbe esclusa la pena pecuniaria, e che la legge si limitasse all'afflittiva, ossia alla corporale.

Io ben comprendo come gli autori di questo progetto siano stati indotti dai principii ordinarii del diritto penale a stabilire le due penalità. Infatti voi non ignorate che il sistema penale è un poco fondato sul sistema dei medici, dello stimolo e del controstimolo, cioè si suole ordinariamente, nelle pene, cercare un controstimolo alle passioni che spingono a delinquere.

Ora, non è punto dubbio a chi esamina questa materia, che la spinta a delinquere per questi padri snaturati e tutori biasimevoli, deriva da cupidità di lucro, oltre alla negligenza loro nel non volersi prendere cura dell'educazione dei figli od amministrati. Ed io credo che il Governo nel proporre la legge, e l'Ufficio Centrale nel riferirne, siano stati mossi da questa doppia idea. Ma sicuramente può essere anche opportuno tener conto della condizione delle persone intorno alle quali la legge dispone, e noi, in questo argomento, siamo appunto in presenza di persone che possono essere molto colpevoli, ma che sono certamente assai miserabili e necessitose. Il colpire queste persone non solamente nella libertà personale, locchè significa già privarle in generale dei mezzi di lavorare per sè e per la famiglia, ma colpirle anche nella fortuna, costituisce sicuramente una doppia jattura molto grave a loro danno; e l'aggiungere perciò miseria a miseria, calamità a calamità, mentre la legge provvida e benefica intenderebbe di recar loro sollievo ed aiuto, parmi cosa eccessiva.

Per questi motivi io mi accosterei volentieri alla proposta stata fatta dall'onorevole Senatore Errante, e mi contenterei che fosse comminata la sola pena corporale.

A queste modificazioni io crederei che altre di dettato e di sostanza si possano aggiungere, e le sottometto interamente all'alto discernimento dell'Ufficio

Centrale, dichiarando fin d'ora di rimettermi in tutto alla sua saggezza.

Io osservo che nelle prime parole di quest' articolo s'incontra una concervazione di verbi, come *cede, affida, presta*, ec., accennanti alla specie di contratto che si tratta di colpire; espressioni queste che così commiste non vi danno forse chiaramente il genere: ora, ciò che importa sommanente nel fare una legge penale, e specialmente una legge di questa natura, si è di farla precisa in modo da non lasciare uscio o foro pel quale vi sfugga qualche fatto che voi intendereste punire.

Parmi che a raggiungere questo scopo, forse gioverebbe meglio usare una formola più generica come a mio avviso sarebbe questa: « Chiunque consegua. »

Il fatto del consegnare è quello che propriamente costituisce il reato, ossia quel fatto con cui il padre o il tutore si spoglia della persona del minore su cui deve invigilare e lo rimette ad altre persone.

Poco importa il modo, il titolo, o la causa per cui lo consegna: certamente se si accenna ad una causa qualunque, si troverà chi a qualunque altro titolo potrà consegnare uno di questi fanciulli. Credo quindi che sarebbe meglio raggiunto lo scopo, adottando una locuzione che non lasci alcuna via alla frode.

L'articolo primo, come voi ben sapete, è stato aggiunto opportunamente dall'Ufficio Centrale per colpire nell'interno un fatto che secondo la proposta governativa, si voleva colpire all'estero.

Io credo che molto saggiamente si sia osservato che non era conforme alla logica il colpire all'estero un fatto che si fosse lasciato impunito nell'interno; quindi mi associo molto volentieri a questa idea, ma credo che convenga esprimerla chiaramente, tanto più trattandosi che quest'articolo si trova in opportuno rapporto coll'articolo 3°, il quale contempla il fatto medesimo commesso all'estero. Quindi mi pare che si potrebbero aggiungere dopo la parola: *impiegarli*, le parole: *nel Regno*, affinché si stabilisca il luogo dove il reato contemplato dall'articolo primo deve essere commesso.

Io non mi opporrei poi quanto alla parola *e simili* che è stata aggiunta nell'articolo e che l'onorevole Errante vorrebbe si ommettesse. A me sembra che la parola *e simili* sia a sufficienza precisa.

Io consiglierei di non usare quest'espressione alquanto elastica, se essa fosse nuova, se per la prima volta comparisse nelle leggi penali, ma tutti quelli che hanno conoscenza delle leggi, sanno che non è questo il primo caso, e che in tutte le materie nelle quali è troppo difficile e forse impossibile il definire un fatto con quella precisione che la legge deve desiderare, si sono adoperate di siffatte espressioni più vaghe, lasciando al prudente arbitrio dei magistrati l'applicarle.

Signori, non vi è legge buona dove sono magistrati cattivi, come non vi è né vi può essere nessuna

legge che sia interamente cattiva, dove si abbiano magistrati buoni.

Per conseguenza io, che confido nella magistratura, non mi lascio spaventare da questa espressione.

Vengo all'ultima parte dell'articolo, quella cioè che riguarda le pene, che dirai accessorie. Le pene accessorie sono: la remozione dalla tutela, pel tutore il quale ha commesso il reato previsto da quest'articolo, e la privazione della patria potestà per i genitori resisi colpevoli dello stesso reato.

Accetto l'una e l'altra di queste pene accessorie, perchè riconosco indegno il padre di esercitare la patria potestà, se non in modo indefinito, certo per qualche tempo, e riconosco ancora più indegno il tutore, di esercitare il suo ufficio perchè dal momento che egli ha così apertamente trascurato il suo dovere, io credo che non possa ispirare più alcuna fiducia.

Ma noto che l'articolo primo è molto comprensivo: nella prima parte esso abbraccia i nazionali e gli stranieri, abbraccia ognuno il quale commetta questo reato indipendentemente dalla sua nazionalità; almeno così intendo la prima parte dell'articolo, e così parmi che apparisca dalla dottissima Relazione.

Se così è, voi comprendete che le due pene accessorie che riguardano lo stato delle persone, non possono essere applicate che ai nazionali; comprendo che non è forse necessario il dirlo, e che queste disposizioni non ricevessero mai applicazione che sui nazionali, perchè nè le nostre leggi nè i nostri magistrati possono andare a disporre dello stato civile degli stranieri.

Tuttavia, perchè la legge riesca più chiara e più precisa, desidererei che si accennasse che queste disposizioni si riferiscono soltanto ai nazionali.

Chiedo queste mie osservazioni con un'ultima riflessione, che riguarda la patria potestà.

Come ho detto, io accetto questa pena accessoria, ma perchè meglio risponda al suo scopo, vorrei lasciare ai magistrati il definire il tempo per cui deve durare.

In certi casi può bastare un tempo brevissimo, in altri forse si richiederà un tempo abbastanza lungo. In alcuni altri si troverà, che alcuni padri sono manifestamente indegni di esercitare la patria potestà e i doveri di padre, e si tratterà di tali padri che non vi lasciano speranza di risipiscenza. In questo caso amerei che i magistrati facessero ciò che l'art. 233 del Codice civile loro permette, privare cioè i genitori della patria potestà, senza limitazione di tempo.

In conformità delle diverse osservazioni che ho avuto l'onore di esporvi, io mi permetto di presentare al Senato la redazione dell'art. 4, quale io bramerei che fosse ammessa. Sentirò poi l'Ufficio Centrale come la pensa, e ripeto che io mi rimetterò interamente a quel giudizio che sarà per manifestare.

Eccone il tenore:

« Art. 4. Chiunque, a qual si voglia titolo, consegua a nazionali o stranieri, individui d'ambo i sessi

anche stranieri, minori d'anni 18, benchè proprii figli od amministrati, allo scopo di impiegarli *nel Regno*, in qualunque modo e sotto qualunque denominazione, nell'esercizio di professioni girovaghe, quali sono quelle di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corde, indovini, spiegatori di sogni, espositori d'animali, questuanti e simili, sarà punito col carcere da 6 giorni a tre mesi. »

» La condanna, quanto ai nazionali, porta di diritto, per i tutori, la rimozione dalla tutela giusta l'articolo 269 del Codice civile; e pei genitori, può essere aggiunta alla condanna, la privazione della patria potestà, nei sensi dell'articolo 233 del detto Codice, per quel tempo, che secondo le circostanze dei casi, sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli. »

Io raccomando all'attenzione dell'Ufficio Centrale questa mia proposta, e mi permetto di farla passare al banco dell'Ufficio Centrale prima che al Presidente.

Dichiaro anzi che non la presenterò al banco della Presidenza, se non trova incontro favorevole presso l'Ufficio Centrale.

Presidente. Prima di tutto, quantunque non la presenti al banco della Presidenza, conviene che io interroghi il Senato per vedere se è appoggiata.

Rileggo l'articolo 1 come venne modificato dal Senatore Vigliani.

(Vedi sopra.)

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Siccome il primo emendamento proposto dal Senatore Errante si scosta più dal progetto dell'Ufficio Centrale (l'emendamento del Senatore Vigliani aggirandosi sul complesso dell'articolo) e tende a portare l'età di 16 anni alla maggiore età, così debbo metterlo ai voti pel primo.

Senatore **De Falco, Relatore.** Se mi permette l'onorevole Presidente, farò poche osservazioni in ordine a questi vari emendamenti.

Presidente. Per non intralciare la discussione, potrebbe limitare le sue osservazioni per ora all'emendamento del Senatore Errante.

Senatore **De Falco, Relatore.** Signori; abbiamo una doppia serie di emendamenti proposti all'articolo 1. L'una proposta è sostenuta dall'onorevole Senatore Errante, l'altra svolta è sostenuta dall'onorevole Senatore Vigliani. Dirò qualche parola sopra gli uni e gli altri emendamenti.

L'onorevole Senatore Errante ha proposto due emendamenti.

Vorrebbe in primo luogo che il divieto non si fermasse ai fanciulli minori di 16 anni, ma si estendesse a tutta la minore età; vorrebbe in secondo luogo che la pena dei padri e dei tutori fosse limitata al solo carcere, e non comprendesse anche la multa, e nemmeno la privazione dei diritti della patria potestà.

L'onorevole Senatore Vigliani ha proposto a questo articolo tre maniere di emendamenti: emendamenti quanto all'età, emendamenti quanto alla pena, emendamenti quanto alla locuzione dell'articolo.

Quanto all'età ha egli non propriamente sostenuto, ma dichiarato di accostarsi all'emendamento dell'onorevole Errante; ha però soggiunto che, a suo senso, per maggior armonia nelle diverse parti della legislazione, si potrebbe estendere il divieto almeno all'età di 18 anni.

Quanto alle pene, ha dichiarato che egli comprendeva le gravi ragioni per le quali è il Ministero nel suo progetto, e l'Ufficio Centrale nel suo controprogetto, avevano riunita la doppia pena del carcere e della multa; ma che, tenendo conto della condizione di coloro che possono più ordinariamente rendersi colpevoli di questo reato; accetterebbe la proposta dell'onorevole Errante, di togliere cioè la pena della multa aggiunta a quella del carcere.

Quanto poi alla privazione dei diritti della patria potestà ne ha ammesso il principio così come è scritto nell'articolo che stiamo esaminando, ma invece del termine quivi stabilito fino a tre anni, vorrebbe che fosse lasciato all'arbitrio del magistrato il determinare secondo i casi il tempo di questa privazione.

Ha poi l'onorevole Vigliani presentate alcune osservazioni intorno alla compilazione del detto articolo, delle quali terrò parola più tardi.

Io prego il Senato a ricordare che fin da quando cominciò la discussione di questa legge, non mancai di dichiarare che uno degli onorevoli Membri dell'Ufficio Centrale, il quale non aveva preso parte alle prime discussioni dell'Ufficio medesimo, quando ebbe cognizione del presente progetto, espresse per il primo l'idea che il divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, dovesse essere esteso sino alla maggiore età.

L'autore di questa proposta, io lo dico a cagione d'onore, fu l'onorevole Giovanola, il quale venne sostituito nella Commissione all'onorevole Panizzi, che era partito per Londra.

La proposta dunque non è affatto nuova, e come ora ora andrà il Senato, la maggioranza dell'Ufficio Centrale, nel discutere la proposta dell'onorevole Giovanola, si era già disposta ad una tal quale transazione fra i due progetti.

Debbo non pertanto indicare innanzi tutto le ragioni che indussero l'Ufficio Centrale a seguire dapprincipio il progetto ministeriale, ed a soffermarsi all'età dei 16 anni.

Queste ragioni furono molteplici.

La prima fu il titolo stesso della *legge proibitiva dell'impiego di fanciulli d'ambo i sessi nell'esercizio di professioni girovaghe all'estero.*

Ora se si trattava di provvedere alla sorte ed alla protezione di questi fanciulli, di poca discernimento, di minore capacità e di grandissima debolezza fisica e morale, affine di garantirli e dall'inumanità de' parenti,

e dall'avidità ed ingordigia degli speculatori; facilmente si comprendeva che non potevamo che arrestarci all'età di 16 anni.

Per estendere di più il divieto della legge sarebbe stato necessario mutarne innanzi tutto il titolo, perchè parlar di fanciulli a diciotto o ventun anni, saria ardua cosa pel significato sia naturale, sia giuridico della parola.

La seconda ragione che ci mosse a fermarci all'età di 16 anni, fu quella di non incarire sul progetto ministeriale. Fermatosi questo a 16 anni, si credette non conveniente andar oltre di tale età, poichè il Ministro che aveva avuti fra le mani tutti i documenti concernenti lo stato di questi minori girovaghi, aveva potuto meglio studiare quale età fosse più esposta a pericoli e vessazioni, ed avesse quindi maggior bisogno di protezione.

La terza ragione che ci persuase a fermarci a quell'età di sedici anni, fu che il nostro progetto estendeva già di molto il progetto ministeriale, comprendendo nel divieto non soltanto l'impiego di fanciulli nell'esercizio di professioni girovaghe all'estero, ma ancora nell'interno del Regno.

La quarta ragione poi che ci consigliò a quel partito, fu questa, che a quella età di sedici anni si soffermano le principali e più spiccate protezioni che il Codice penale concede ai minori.

Ed in vero gli articoli 88 e 89 del Codice penale stabiliscono a 14 anni la presunzione del discernimento da parte di minori. Fino ai 14 anni si presume che abbiano agito senza discernimento; è il giudice che secondo i fatti deve decidere il contrario. Il Codice Francese, il Codice Belga, ed altri Codici fissano questa presunzione non prima dei 16 anni. Se dunque la presente legge si fondava principalmente sul poco discernimento ed il poco vigore fisico e morale delle persone alle quali s'intendeva in special modo provvedere, per garantirle dai cattivi consigli dei parenti e dalle vessazioni degli estranei, era naturale che a quell'età di 16 anni si fosse fermata.

Ancora gli articoli 422 e 423 puniscono sì la corruzione de' minori degli anni 21 commessa da parenti o da estranei, ma aggravano la pena quando la corruzione abbia avuto luogo in una persona che non abbia compiuto gli anni quindici, appunto perchè allora il reato è più facile, e la difesa da parte della vittima è minore.

Per le stesse ragioni l'art. 404 punisce il ratto commesso con violenza o con frode nelle persone minori degli anni 21; ma l'art. 405 aggiunge che se la persona rapita è minore degli anni 16, il colpevole incorrerà nella stessa pena anche quando siasi valso della sola seduzione.

Ma quello, Signori, che più ci consigliò a seguire il Progetto Ministeriale, fu la disposizione degli articoli 441 e 446 del Codice penale. Noi abbiamo detto in effetti che le professioni di cui discorriamo, sono la ma-

schera del vagabondaggio e della mendicizia. Ora gli articoli 441 e 446 assoggettano appunto a pena i genitori o tu ori che lascino i loro figli od amministrati *minori di anni sedici* vivere nell'ozio, nel vagabondaggio o nella mendicizia. Era perciò naturale che alla stessa età di 16 anni si fosse arrestata la presente legge.

Non pertanto, o Signori, l'Ufficio Centrale quando discusse la proposta dell'onorevole Senatore Giovanola convenne che se qualcuno nel Senato avesse proposto di estendere il divieto della legge agli anni diciotto, essa non ne avrebbe combattuto la proposizione, ed avrebbe piuttosto accolta per due ragioni.

La prima per mettere questa legge in maggior armonia con quella di sicurezza pubblica. Infatti all'articolo 63 di questa legge è detto che coloro, che tengono presso di sè fanciulli od individui minori di anni 18, nell'esercizio di professioni girovaghe, vengono puniti se non presentano il permesso dei loro padri o tutori.

Ora volendo noi vietare ai padri di dare questo permesso e vietare agli esercenti professioni girovaghe d'impiegare nel loro esercizio i fanciulli, sia che abbiano, sia che non abbiano il permesso dei genitori, pare ragionevole che estendessimo questo divieto all'età indicata dalla legge del 1865, a quella cioè di diciotto anni.

La seconda ragione per la quale l'Ufficio Centrale non crede combattere la proposta de' 18 anni è quella di accordare una protezione maggiore ad individui che effettivamente non possono nè tutelarsi, nè difendersi da per sè stessi, soprattutto quando si trovano fuori del Regno dove il Governo può meno per tutelarli e garantirli dagli ingordi speculatori cui vengono abbandonati.

L'Ufficio Centrale però crede, o Signori, che non si possa andare oltre i 18 anni, perchè non si può disconvenire che è una legge severa quella che discutiamo; una legge, che ha messo tanta apprensione, in alcuni che avrebbero voluto che, o non fosse stata accolta, o tutto al più fosse stata ristretta soltanto per l'impiego de' fanciulli all'estero.

E poi, Signori, a 18 anni un individuo è già abbastanza capace per regolare le sue azioni, per scegliere un'arte o un mestiere, per difendersi da se stesso: ha assai discernimento e vigore da potersi opporre alla volontà del padre, che volesse farne traffico, da resistere alle imperiose esigenze o ai mali trattamenti di coloro cui fosse stato affidato, da ricorrere, se non altro, all'autorità ed alla giustizia ed invocare ausilio e protezione.

D'altronde l'art. 55 del Codice civile a 18 anni permette il matrimonio per gli uomini, a 15 per le donne: l'art. 311 a 18 anni permette l'emancipazione; l'art. 713 a 18 anni permette di disporre per testamento. Ora se a 18 anni si suppone un individuo assai capace di poter contrarre matrimonio e costituire una famiglia, di potersi ingaggiare nell'esercito;

di potere essere mancipato e disporre dei suoi beni, lo dobbiamo anche supporre capace di poter prescegliere un mestiere qualunque, e rendersi responsabile delle sue conseguenze.

E credo, Signori, tanto più conveniente fermarsi tutto al più a questo limite di 18 anni, inquantochè l'esempio delle legislazioni degli altri popoli, che hanno provveduto al lavoro de' fanciulli, ne avverte che quasi tutti limitano i loro provvedimenti agli anni 16. Non vi è che la sola legislazione inglese che col *bill* del 1833 li estese agli anni 18, sopra una proposta di O'Connell, e che mi compiacco vedere seguita nel caso presente dal Senato italiano.

Quanto alla pena, l'onorevole senatore Vigliani ha già indicato le ragioni che mossero l'Ufficio Centrale ad aggiungere alla pena del carcere quella della multa. Queste sono state di due specie. La prima fu tratta dal progetto ministeriale; perocchè scopo del nostro controprogetto fu quello di discostarsi il meno possibile dallo schema del ministero. Ora siccome in questo al carcere era congiunta la multa, lo stesso sistema fu seguito dall'Ufficio Centrale.

Ma più importante fu per l'Ufficio Centrale il motivo che esso attinse dai principii della scienza del diritto penale. I delitti sono malattie morali; e come le malattie fisiche, hanno delle speciali cagioni che le producono. Ora siccome a curare le malattie fisiche occorre il più delle volte combattere la causa da cui sono originate, e combatterla con rimedii opposti a quelli da cui essa proviene; così del pari a combattere la malattia morale del delitto conviene scegliere pene che sieno in opposizione alla spinta criminosa da cui il delitto è stato consigliato. Il Bentham nella sua teoria delle pene spinge troppo oltre questo sistema di analogia fra la pena ed il delitto; ma il sistema in se stesso non manca di avere una parte grandissima di razionale e di vero. Ora la spinta, la cagione che origina pressochè sempre il delitto che intendiamo punire, è l'avidità, il desiderio del lucro e del guadagno. Per questo il padre cede o loda i figli; per questo lo speculatore li assoggetta a privazioni e sofferenze. Sembra quindi ragionevole colpire questo delitto nella causa che lo produce; consigliato dallo spirito di avidità e di guadagno, punirlo con pena che colpisca non solo la persona, ma anche la fortuna. Ma si dice: vi saranno dei padri disgraziati i quali sono stati indotti a commettere questo reato da aberrazione di mente, da grandi illusioni, il più delle volte dalla fame e dalla miseria, e voi li punite non solo nel corpo, ma anche nei beni; non solo col carcere, ma anche con la multa, che non soddisfatta si muta, per legge, pur essa in carcere! Ma prima di tutto notate che l'una e l'altra pena hanno una grande latitudine; esse si estendono da 6 giorni a 3 mesi di carcere, e da 51 lire a 250 lire di multa. Il giudice, il magistrato può dunque proporzionare la pena alla gravità del reato: soffermarsi al minimo nei casi

più miserevoli, accrescerla nei casi più gravi. E fermandosi al minimo la pena del carcere non è che di sei giorni; quella della multa non è che di cinquantuna lire, la quale, anche mutata in carcere per impossibilità di pagamento, non si ridurrebbe che ad altri 14 o 15 giorni di carcere, sicchè tutta la pena non oltrepasserebbe i 20 o 21 giorni di carcere. Ma a fronte di questa ipotesi ponete l'altra di un padre, o di un tutore che abbia venduto il suo figlio o il suo minore per spirito di speculazione, per avidità di guadagno, e che intascato il denaro si contenta di pochi giorni di carcere per scialacquare poi il prezzo dell'iniquo contratto; e dite se non sia giusto il non lasciare a questo sciagurato il frutto del suo delitto, e che sia colpito non solo nella persona ma anche nel denaro, che l'ha spinto a delinquere? Quello che importa è di lasciare grande latitudine al giudice per proporzionare la pena alla gravità del reato: e questo è stato fatto nella legge.

D'altronde notate, Signori, che col sistema delle circostanze attenuanti, questa pena può andar ancor diminuita, il carcere può mutarsi in arresto da uno a cinque giorni; la multa in ammenda da due a cinquanta lire. Laonde può esser sicuro l'onorevole Errante che, nei casi veramente miserandi o commiserevoli, il giudice ha dalla legge stessa le opportune facoltà, perchè non sia accusata di severità e di rigore.

Quanto poi alla privazione dei diritti della patria potestà, non è essa escogitazione nuova dell'attuale progetto di legge; perciocchè nell'articolo 233 del Codice civile è detto: « Se il genitore abusa della patria potestà, violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze del figlio, il tribunale, sull'istanza di alcuno dei parenti più vicini, o anche del pubblico ministero, potrà provvedere per la nomina di un tutore alla persona del figlio, o di un curatore ai beni di lui, privare il genitore dell'usufrutto in tutto o in parte, e dare quegli altri provvedimenti che stimerà convenienti nell'interesse del figlio. »

Ora domando io, chi abusa più della patria potestà, di un padre che vende il figliolo? È dunque nella natura stessa delle cose, che il giudice, il quale conosce del delitto, possa, ove le circostanze del fatto sieno assai gravi, privare il padre dell'esercizio di quell'autorità coll'abuso della quale l'ha egli commesso.

Io però accetterei a questo riguardo la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, cioè che invece di limitare a tre anni questa proibizione possibile dei diritti della patria potestà, si lasciasse alla prudenza del giudice di stabilirla per quel tempo che crederà necessario nell'interesse del figlio. E converrei in questo coll'onorevole Vigliani, dapprima perchè questa pena accessoria è improntata dal Codice civile; e siccome nell'articolo 233 del Codice civile non è fissato termine alla estensione di questa pena, ma è lasciato al giudice il definirla secondo i casi e la gravità dell'abuso

della patria potestà; così pare che lo stesso sistema dovesse seguirsi in una legge penale che impronva quella disposizione del Codice civile. Vi converrei poi anche perchè dicendosi, *pel tempo che crederà necessario nell'interesse del figlio*, è piuttosto nel senso di limitazione che di estensione che l'emendamento è scritto.

Desidererei ancora coll'onorevole Senatore Vigliani che non fosse tolta dall'articolo la parola *simili*, siccome l'onorevole Errante altra volta propose. È difficile infatti definire *a priori* quali sieno le professioni girovaghe che conviene vietare siccome poco morali e moltissimo pericolose, e quali le industrie ed i mestieri che, comunque anche essi ambulanti e girovaghi, si fondano sul lavoro, e sono come esso onesti ed onorati. È *indicationis* anzichè *definitionis causa* che una enumerazione di questi mestieri può esser fatta. Questo solo si può dire che il pensiero informante di questa legge è di doversi accuratamente distinguere l'esercizio delle arti e delle professioni le quali comunque girovaghe si fondano sul lavoro utile e produttivo, da quelle che si compendiano nella rinnegazione di ogni utile lavoro e nell'accattonaggio della vita per via d'ignobili giuochi, d'ignavi mestieri ed inoneste ciarlatanerie.

Le prime il legislatore non ha inteso punirle; le seconde sì, perchè esse non sono che la maschera del vagabondaggio e della mendicizia, pericolose quanto questi e tanto più moleste in quanto esercitate da chi è sano ed in grado di occuparsi di più utile lavoro.

Ma stabiliti questi principii fondamentali di distinzione, io credo che se noi ci fermassimo alle indicazioni di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori e cantanti ambulanti, saltatori di corde, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali e questuanti, e le indicassimo come definizioni tassative ed invariabili, sarebbe facilissimo inventare nomi e forme da eludere facilmente lo scopo ed il fine di questa legge.

Non vi è legge penale, o Signori, la quale possa essere fatta così determinatamente come una formula algebrica, e che possa colpire il delinquente senza che se ne determinasse il senso vero e la estensione. Questa che facciamo, lo può meno di ogni altra; e però conviene lasciare qualche cosa alla prudenza de' giudici perchè l'applichino, secondo i casi, con equità e giustizia. Nè io mi spavento di questa potestà lasciata al giudice; mi compiacco anzi ripetero coll'onorevole Vigliani, che bisogna aver fede nella magistratura, la quale nell'applicare la legge deve usare di quella sapienza e di quella prudenza, *scientia et prudentia juris*, senza la quale la legge fatta per casi generali ed astratti difficilmente, e non senza grandissimi inconvenienti ed ingiustizie, potrebbe venire applicata alle infinite varietà di casi e di fatti particolari.

Vengo ora agli emendamenti proposti dall'onorevole Vigliani alla compilazione dell'articolo.

L'articolo comincia con queste parole:

« Chiunque ceda, affidi, presti o consegna a nazionali o stranieri, fanciulli ecc. » L'onorevole Vigliani vorrebbe sostituire a questa specificazione di modi coi quali questi contratti possono essere effettuati, una formola più generica: « Chiunque a qualsivoglia titolo consegna a nazionali o stranieri. »

Io non avrei difficoltà ad accettare questa sostituzione di parole, perchè parmi che la formola dell'onorevole Vigliani sia più comprensiva, e possa meglio spiegare tutte le possibili modalità di questa natura di contratti.

Accetterei anche l'altra aggiunta proposta dall'onorevole Vigliani « allo scopo di impiegarli *nel Regno*. »

Ma in verità a me pareva e pare che a rigore di termini non fosse necessaria questa aggiunta; poichè quando nell'art. 3 si prevede il caso di colui che cede questi fanciulli per essere impiegati *all'estero* nell'esercizio delle professioni girovaghe, torna evidente che nel primo articolo si contempla l'ipotesi meno grave dell'impiego cioè dei fanciulli all'esercizio di quelle professioni nel regno.

Però se questa parola *regno* si vuole per maggior chiarezza aggiungere all'art. 1, io non trovo ragione a respingerla, perchè secondo me può chiarire, non alterare il senso della legge.

Preglierei solamente l'onorevole Senatore Vigliani a non insistere sulle parole *stranieri* o *fanciulli stranieri* che vorrebbe aggiunte al primo articolo; poichè se queste parole non vi sono scritte, la legge sarà senza difficoltà applicata a tenore de' principii generali del diritto penale; se per contrario, fuori l'uso di ogni altra legge penale, si leggono aggiunte all'articolo, possono sorgere difficoltà grandissime intorno al come e al quando questa legge possa applicarsi agli stranieri. Di guisachè quelle parole che si vorrebbero aggiunte per maggior chiarimento, riuscirebbero ad un effetto contrario, a quello cioè di oscurare il concetto del legislatore, e di essere fonte di difficoltà e di questioni inestricabili.

Con questo, o Signori, pongo termine alle mie osservazioni sugli emendamenti proposti, rimettendomele al voto ed alla saviezza del Senato. Debbo soltanto aggiungere che adottandosi l'età di 18 anni non si potrebbe più adoperare la frase *fanciulli*, giacchè, nè il linguaggio comune, nè il linguaggio legale consentirebbero di dare il nome di fanciulli ad individui che avessero raggiunto il diciottesimo anno.

Perlochè, tenendo conto delle diverse proposte, l'articolo potrebbe formularsi così: « Chiunque a qualsivoglia titolo consegna a nazionali o stranieri individui dell'uno o dell'altro sesso, minori di anni 18, benchè propri figli od amministrati, allo scopo d'impiegarli nel Regno, in qualunque modo e sotto qualunque denominazione, nell'esercizio di professioni girovaghe, quali quelle di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corde, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili, sarà pu-

- » nito col carcere da sei giorni a sei mesi, e colla
- » multa da cinquantuna a duecento cinquanta lire.
- » La condanna porta di dritto per i tutori la rimozione dalla tutela; si potrà pei genitori aggiungere la privazione dei dritti della patria potestà, pel tempo che sarà giudicato necessario nell'interesse dei figli. »

Concludendo io dichiaro anche a nome dell'Ufficio Centrale di accettare pressochè per intero la compilazione proposta dall'onorevole Senatore Vigliani, meno la soppressione della pena della multa aggiunta a quella del carcere, e l'aggiunzione delle parole *stranieri e figli di stranieri*, che paionmi non necessarie all'intelligenza dell'articolo, il quale rimanendo così come è scritto sarà a tenore de' principii generali del diritto penale applicato o no, secondo i casi, agli stranieri che nel Regno si rendono colpevoli di reati da questa legge preveduti.

Senatore **Errante**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Errante**. Risponderò brevemente alle ragioni espresse dall'onorevole Senatore De Falco a nome dell'Ufficio Centrale.

L'onorevole Vigliani dichiarava che egli inclinerebbe a votare il mio emendamento, però in mancanza di ciò si contenterebbe del limite di 18 anni. In quanto a me, se sarà respinto il mio emendamento, voterò per il termine di anni 18; ma è ben naturale che finchè non venga respinto, io voglia il di più. Quindi comincio a rispondere al primo motivo esposto dall'onorevole De Falco.

Ei dice, il titolo del progetto si oppone al vostro emendamento, perchè in esso si parla di fanciulli soltanto.

Ma l'onorevole De Falco pur consentendo che il termine si estenda a 18 anni, ha detto che a quella età non si è più fanciulli.

Di più nel progetto stesso si parla anche d'individui minori degli anni 21; ivi si legge: « Chiunque con violenza e minacce rapisca o faccia rapire individui d'ambo i sessi minori degli anni 21. »

È necessità dunque che si muti il titolo al progetto di legge. D'altronde, è cosa tanto facile mutare il titolo, finchè stiamo discutendo la legge.

Si dice in secondo luogo. Il progetto ministeriale vi si oppone. Ma, Signori, nel progetto ministeriale non si parlava dell'esercizio di queste tali professioni all'interno, non s'imponeva divieto alcuno ai genitori; è tutt'altro lo scopo di questa legge. Dirò solo per confortare il mio assunto, che nel codice Parmense il limite era stabilito agli anni 21: si parlava di minori, non di fanciulli. Mi si oppone: badate che nel Codice civile è stabilito che all'età di anni 18 i minori possono essere emancipati dal padre: dunque si possono vendere, si possono cedere? Ma questa emancipazione è facoltà concessa al padre, non dipende dai figli.

Signori, noi dobbiamo stare nei limiti, nei termini della legge. Infino a tanto che voi parlate di quello che possono fare i figli di propria volontà, non c'è nulla a ridire; ma un divieto ai genitori si deve imporre finchè possono abusare della patria potestà. Nulla a me pare di più scandaloso, e rincrescevole che il padre ceda la figlia all'età di 18 anni a gente da voi detta infame! Se questo è lo spirito della vostra legge, se volete evitare questo traffico ignominioso, dovete imporre un divieto assoluto ai genitori, non dovete confondere la potestà che essi hanno di emancipare i loro figli con la facoltà di poterli mercanteggiare. Volete che spariscano questi contratti? non date facoltà di sorta.

Il Ministro parlava in questo stesso senso: e diceva che era cosa del tutto iniqua che i padri vendano o cedano i loro figli; ed io aggiungo, a qualunque età: ciò mi detta la logica, ed io mi attengo ad essa perchè detesto più che altro nei legislatori il difetto di logica!

Io sostenni, che contratti di tal natura sono per sè nulli, perchè hanno in sè una causa illecita; voi vorreste annullarli espressamente, sia pure: ma non dovete arrestarli a mezzo, annullateli tutti, siate conseguenti a voi stessi.

La legge deve essere ampia e complessiva, deve abbracciare tutto; non vi devono essere distinzioni e sottigliezze metafisiche, arbitrarie, che dipendano dalla volontà di chi propone la legge.

Poichè ho la parola, per non abusare della pazienza del Senato, farò brevi osservazioni riguardo alla multa.

Si disse da me; badate! sono troppo dure due pene ad una volta contro un miserabile: mi si è fatto il calcolo, e mi si è detto che la multa di L. 51 accresce di cinque giorni di più la pena del carcere: no, o Signori, l'applicazione della multa è facoltativa al magistrato, che deve applicare la pena, e quanto a me la calcolo in base alle L. 250; che a 3 lire per ciascun giorno verrebbe ad accumulare sul capo del delinquente altri tre mesi di carcere e qualche giorno di più: una bagattella! la giunta val più della derrata!

Io so benissimo che si deve ogni maggior rispetto ai magistrati, ed io che ho avuto l'onore di far parte della magistratura, la rispetto altamente: avvi peraltro un precetto antico il quale dice, che è ottima quella legge che dà poco arbitrio al magistrato; ed ottimo quel magistrato che lascia poco arbitrio a se stesso.

Quando si tratta di dare un giudizio, il magistrato non vuole avere sulla sua coscienza il peccato dell'arbitrio; d'altra parte come uomo è soggetto ad errare.

Per questi motivi, io insisto ne' miei due emendamenti.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Io mi unifermo compiutamente alle osservazioni fatte dall'onorevole Relatore, e dall'ono-

revole Vigliani; poichè le trovo altamente ragionevoli. Due sole cose non mi persuadono compiutamente, ed io ne dirò le ragioni. Diversi sono i principii da cui può essere animato un giurista, un filosofo giureconsulto, allorquando si tratta di materia penale.

Vi possono essere taluni, che credano sia un buon partito il dare al magistrato un'ampia libertà, una larga estensione, che insomma confidino ciecamente nella sua giustizia, nella sua imparzialità; altri vi sono, come, per esempio, sarebbe stato Beccaria e molti suoi seguaci, come sarebbe stato Bacone, i quali hanno detto, essere la migliore quella legislazione che lascia il minore arbitrio possibile al giudice.

Io pure sono d'avviso che il magistrato debba avere una certa latitudine, un certo arbitrio, perchè le cause possono essere così svariate, i colori così diversi, una medesima azione può essere così trasformata secondo le diverse circostanze, che se, per avventura, una pena si desse determinata e precisa, il magistrato commetterebbe una grave ingiustizia nell'applicarla, oppure bisognerebbe che si astenesse dall'applicarla.

Ma se io sono d'avviso che si debba dare una certa latitudine ai magistrati, sono d'avviso altresì che il magistrato non debba essere compiutamente arbitro, allorquando si tratta della libertà dei cittadini, allorquando in somma si tratta di comminare una pena.

L'onorevole Senatore Vigliani, e l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale con gran garbo e con grande dottrina hanno voluto giustificare due cose:

La prima cioè, che allorquando si tratta delle diverse professioni, non solo bisogna indicarle, ma giova adoperare in fine dell'enumerazione di esse un vocabolo generalissimo come questo: *e simili*.

L'altra è che il magistrato abbia una certa latitudine nella irrogazione della pena, ma non già un arbitrio sconfinato.

L'onorevole Senatore Vigliani ha proposto che non fosse prescritto alcun termine.

A queste due cose per verità io non posso consentire.

Signori, tutti sanno quale controversia si agitò dai filosofi e specialmente in Alemagna intorno all'interpretazione delle leggi penali. Taluno vi fu che ha detto perfino che vi può essere interpretazione per analogia, passare cioè da un caso ad un altro per il grande riscontro che vi può essere tra due azioni; ma quei pochi che l'hanno asserito sono stati combattuti da una miriade di filosofi e giureconsulti, ed oramai è fermato il principio, che in materia penale non ci può essere analogia.

L'onorevole Relatore, annoverate le professioni girovaghe, quali sono quelle di saltimbauchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori e cantanti ambulanti, saltatori di corde, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali e questuanti; vi aggiunge la parola *e simili*.

Ora io dico, un povero padre di famiglia allora

quando per esempio affiderà o consegnerà ad una persona qualunque un fanciullo per fargli imparare una arte, un mestiere, una professione, potrà mai essere sicuro che quest'arte, questo mestiere, questa professione non sia tramutata in una specie di ciurmeria o d'impostura? Poichè voi mi avete enumerate tutte queste determinate professioni, non avete il diritto di lanciare una parola generalissima come quella di *e simili*, la quale mentre dà al Magistrato un arbitrio sconfinato, rende la legislazione così difficilmente interpretabile che il padre di famiglia non sa precisamente se faccia bene o male, specialmente quando si tratta di uomini che vivono nella più crassa ignoranza e difficilmente possono comprendere il dettato o il significato della legge; io quindi proporrei che la parola *e simili* fosse respinta.

Io quindi rinnovo la preghiera al Senato di non accettare questa parola, poichè essa lascia troppo nel vago e nell'indeterminato.

Faccio inoltre osservare all'onorevole Senatore Vigliani che quando si lascia una certa latitudine, come quella che trovasi in questo articolo, si è fatto tutto quello che ragionevolmente si può desiderare intorno al tempo della privazione dei diritti della patria potestà sino a tre anni.

Io quindi credo che la disposizione presente possa stare tale e quale si trova scritta, in quanto alla privazione dei diritti di patria potestà sino a tre anni, ma non credo che convenga dare alla magistratura una facoltà del tutto indeterminata.

L'onorevole Senatore Vigliani proponeva altresì che invece di dire « Chiunque ceda, affidi, presti, o consegni a nazionali o stranieri » si dicesse: *a qualunque titolo consegnare*. Io trovo benissimo detto: *a qualunque titolo*; ma avrei un poco di difficoltà nel restringere la cosa alla consegna, perchè la consegna può essere riguardata come una cosa materiale; il figlio molte volte non si trova in casa del padre, il padre non lo consegnerà, in sua vece lo consegnerà un terzo. Ora quando si adottasse la semplice parola *consegna*, si potrebbe, a parer mio, trovare una scappatoia dinanzi ai tribunali.

Per queste ragioni credo che si potrebbero aggiungere alla parola *consegna* o tutte o in parte le altre parole che si trovano nel progetto della Commissione.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Avevo chiesto la parola, quando si alzò l'onorevole Conforti, per ricordare al Senato che, avendo accettato l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Errante, credevo dovesse sopprimersi la parola *e simili*, e persisto nella stessa idea. In quanto alla parte scientifica, direi, della necessità cioè di dichiarare espressamente nella legge i fatti che costituiscono il reato, non è mestieri discorrerne perchè le Signorie Loro sono troppo dotte nei principii del diritto, e lo ha così bene esposto l'onorevole Conforti; mi limito soltanto ad osservare che, se in

qualche articolo di altre leggi si usa una frase generica, ciò si fa quando si tratta di determinare il mezzo ma non il reato; ma siccome qui si tratta di definire ciò che costituisce l'oggetto criminoso del contratto, io credo che vi è veramente la necessità che tutto sia definito nella legge, che nulla si lasci di incerto, e perciò vi pregava di accettare la proposta che saggiamente già vi era stata fatta.

Non è che si tratti soltanto di un fatto che per se stesso involga colpevolezza, è un reato che si crea nella legge per cui si interdice ad un padre, ad un cittadino il diritto che la legge gli accorda, e quindi credo necessaria una limitazione; bisogna circoscriverlo propriamente e determinarne i casi, onde non lasciare nell'incertezza i padri intorno ai colpevoli.

Eccovi le ragioni per le quali io insisto, come diceva, per la soppressione della parola *e simili*.

In quanto all'età, convengo che se si volesse seguire il principio della patria potestà, e se si volesse tener come nullo il contratto in ragione dell'abuso della patria potestà e dell'autorità che potrebbe farsi dal tutore o dal padre, si dovrebbe in questo caso estendere anche il divieto, pel contratto del quale si parla nell'art. 4, a tutto il tempo della minorità. Ma pregherei l'onorevole Errante a riflettere che nella legge non si è voluto al certo significare in termini generali l'abuso dell'esercizio della patria potestà; su questo particolare noi non intendemmo innovare niente di ciò che prescrive il Codice civile. Lo scopo della legge, lo ripeto, è stato quello di provvedere al danno fisico e al pericolo morale che risulta dall'affidare giovinetti, che sono anche fisicamente nella impossibilità non solo di difendersi ma di palesare a chicchessia i mali trattamenti che vengono loro fatti; si è voluto impedire questo danno, prevenire questi pericoli, perciò io credo che non dobbiamo prendere per misura l'età fino alla quale dura la incapacità legale, cioè la minorennità.

Io pregherei quindi l'onorevole Senatore Errante a contentarsi di questa limitazione, a lottare nei più stretti termini possibili; e pregherei pure a contentarsi i sostenitori dell'estensione fino ai 18 anni, i Senatori Errante e Vigliani a contentarsi dello anno 16°.

Non v'ha dubbio che in ragione del clima, della costituzione e dell'educazione, lo sviluppo è più o meno precoce, epperò anche il termine della minorità varia secondo le varie legislazioni dei diversi paesi: vi ha dei paesi in cui la minorità è protratta a 25 anni qui si è preso un termine medio per riguardo all'Italia.

Io pregherei di riflettere, se di già a 16 anni un giovinetto, od una giovanetta non siano abbastanza sviluppati da potere, non dico provvedere pienamente ai propri bisogni, ma ricorrere a quei mezzi più ordinari che si hanno anche all'estero, presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, ed offrire quella specie di resistenza morale che si oppone da chi si trova all'età di 18 o 19 anni.

Dissi questo perchè riconosco la necessità di un prov-

vedimento, ma non posso disconvenire che questi provvedimenti di troppo eccezionali, li vorrei ridotti e ristretti nei termini ch'io accennai, altrimenti non si può provvedere alla sorte di questi fanciulli.

In riguardo alle limitazioni della patria potestà, voi vedete che è conseguenza di questo mio principio il ridurre per quanto più si può la colpevolezza dei fatti preveduti in questa legge e la penalità che in essa si propone.

Io crederei che dovrebbe anche l'onorevole Vigliani contentarsi di tale limitazione.

Signori, voi proibite un contratto, proibite una cessione, ricoprate al padre la consegna che ha fatto del proprio figlio, in ragione del pericolo, del danno; ed io convengo che appunto ad impedire questi danni non vi può essere altro rimedio efficace e salutare nello stato nostro sociale, se non punire questi contratti medesimi. Ma confesso che il concedere una sterminata facoltà di togliere la patria potestà, mi pare sia un dar facoltà d'inflettere una pena poco corrispondente all'insieme delle disposizioni della legge stessa.

In quanto alle parole: « impiegarli nel Regno » io dirò che le trovo pericolose, nel senso che potrebbero lasciare sfuggire molti fatti i quali dovrebbero nondimeno essere puniti.

Nell'art. 3 avete specificato e avete stabilito in quali casi l'aggravamento del fatto si verifica, ed è perciò che avete contemplato il caso in cui l'impiego del fanciullo debba farsi all'estero, ed è giustissimo perchè in questa circostanza si accresce anche il pericolo di quei danni che si vogliono evitare.

Ma trattandosi di dover punire il fatto generico della consegna del fanciullo per un impiego proibito dalla legge, chi sostiene l'accusa, non deve essere obbligato di definire se quest'impiego deve farsi nel Regno o all'estero.

Perchè il fatto costituisca un reato, perchè si applichi la pena scritta nell'art. 4, non si richiederà che la prova del fatto stesso, cioè della cessione per lo esercizio delle professioni girovaghe.

Mentre all'incontro se voi stabilite due reati distinti, uno per l'impiego all'estero con una data pena, e l'altro per l'impiego all'interno colla pena scritta nell'articolo 4, sarà difficile poter verificare se l'impiego doveva essere fatto nel Regno od all'estero. Io credo che l'esperienza ci insegna che le troppe condizioni conducono alla inefficacia delle disposizioni penali.

Io credo che per l'utilità dell'applicazione pratica della legge, convenga attenersi ai termini generali senza distinguere se l'impiego si faccia per l'interno del Regno o per l'estero. Quando non si potrà provare il motivo della pena aggravante, si darà però sempre luogo alle disposizioni dell'art. 4.

Io credo di poter accettare tutti gli emendamenti che si facevano, ad eccezione di questi: vorrei mantenuta la età di anni 16, vorrei fosse radiata la parola *e simili*; vorrei che si mantenesse la pena dell'interdi-

zione dalla patria potestà fino a 3 anni, e si togliesse l'aggiunta dell'impiego dei fanciulli nel Regno.

M' unirei poi all'opposizione che si faceva dall'onorevole Senatore Conforti all'emendamento dell'onorevole Vigliani, cioè vorrei che si mantenessero le parole: *ceda, affidi o presti*, ecc., perchè con un'altra locuzione si potrebbe dar luogo ad inconvenienti. Queste mie osservazioni le sottometterei alla saggezza dell'onorevole Relatore.

Un'altra domanda che io farei, sarebbe riguardo la differenza che corre fra l'articolo primo e terzo quanto alla perdita o interdizione della tutela. Nell'articolo terzo si può aggiungere la interdizione dalla tutela colle altre condanne, mentre nell'articolo primo si parla semplicemente della temporaria interdizione dall'esercizio della patria potestà: perchè questa differenza? Erano queste le domande che io intendeva sottomettere al Senato.

Senatore **De Falco**, *Relatore*. Chiedo la parola per dare uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Falco**. La spiegazione chiestami dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia è semplicissima. L'articolo 1 dell'attuale progetto prevede un reato meno grave di quello previsto dall'art. 3. Il primo prevede l'affidamento o la consegna di fanciulli per esser impiegati *nel Regno* nell'esercizio delle professioni girovaghe ivi contemplate. Il secondo, l'affidamento o la consegna di fanciulli per essere impiegati *all'estero* nello esercizio delle medesime professioni: reato più grave e più dannoso per le ragioni che sono state lungamente svolte.

Questa differenza di reati ha consigliato una differenza di pene, tanto principale che accessoria. Però nel primo articolo si è statuito contro il colpevole, come pena principale, il carcere da sei giorni a tre mesi, e la multa da 51 a 250 lire; e come pene accessorie pel tutore la rimozione di dritto dalla tutela; e pel padre la pena, facoltativa da parte del giudice, della privazione dei dritti della patria potestà per un tempo non maggiore di tre anni, secondo il progetto; pel tempo che sarà creduto necessario nell'interesse de' figli, secondo l'emendamento Vigliani.

Pel reato più grave previsto dall'art. 3 si è naturalmente aggravata la pena così principale che accessoria. Però il carcere si è esteso da tre mesi ad un anno, e la multa da cento a cinquecento lire.

Quanto poi alle pene accessorie, pel tutore si è tenuta *necessaria*, come nel primo caso, la rimozione dalla tutela; pel padre si è ritenuta siccome *facoltativa* la privazione dei dritti della patria potestà per un tempo non maggiore di cinque anni; e pel tutore, in vista appunto della maggiore gravezza del reato, si è aggiunto anche come pena facoltativa, — lasciatemi di grazia tale espressione, — la *esclusione temporanea* dagli uffici tutelari.

Ora la *esclusione dagli uffici tutelari* è indubbiamente pena maggiore della semplice *rimozione* da una

speciale tutela; però quella incapacità si è creduta applicabile al reato più grave previsto dall'art. 3, ma non è paruto conveniente indigerla indistintamente anche pel reato più lieve previsto dall'art. 1.

È stata questa la ragione per la quale l'art. 269 del Codice civile è stato ricordato nell'art. 3 e non nell'art. 1. E spero che a questa spiegazione toccherà la fortuna di incontrare l'approvazione dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se mi permette, in questo caso io direi che nell'articolo primo sarebbe giusto accordare la stessa facoltà ai giudici per rapporto ai tutori. Se si riconosce opportuno e se l'Ufficio Centrale ha consentito di estendere la privazione della patria potestà per un termine indeterminato, io riteneva che si potesse anche nel primo articolo trovare un caso in cui si togliesse ai padri l'esercizio di quei dritti, che sebbene riconosciuti dalla legge, provengono in certo modo dalla natura. Ora, quando verso il padre voi erete necessario di dare questo arbitrio ai giudici, confesso che non saprei comprendere come si voglia poi non concederlo anche per la tutela, la quale di certo, o Signori, è riguardata nell'insieme, e nello spirito della legge, meno sacra e meno importante del diritto di patria potestà.

Mi sembra che per la buona armonia della legge, in tutti i casi nei quali si dà contro il padre la facoltà ai giudici di potere interdire l'esercizio della patria potestà, dovrebbe anche darsi, per l'esercizio della tutela, perchè credo che una pena può essere più grave in ragione dei maggiori pericoli che si vogliono prevenire.

Più facilmente opererà questi contratti proibiti un tutore il quale non ha il sentimento paterno, l'amore per i figli che la natura ha ispirato nel cuore del padre, li farà contro il minore, ed in vantaggio proprio mentre il padre se vi è spinto, lo sarà molte volte colla speranza del vantaggio della sua prole. Io credo quindi che avrebbe dovuto applicarsi maggior pena ai tutori che ai padri: ecco perchè io pregherei che l'articolo fosse redatto come l'art. 3°.

Presidente. La parola è all'onorevole Errante per un fatto personale.

La prego di tenersi al fatto personale.

Senatore **Errante**. Mi terrò scrupolosamente al fatto personale. Ho sentito due volte pronunciato il mio nome, l'una dall'onorevole Senatore Conforti, l'altra dal Guardasigilli. Risponderò due parole.

In quanto all'emendamento Conforti, io fin da principio aveva proposto che la parola *e simili* si togliesse, ed ho creduto quest'oggi, che dopo l'adesione fatta dal Ministro Guardasigilli, quella parola dovesse scomparire anche per consenso dell'Ufficio Centrale. Io mi

associa quindi all'emendamento dell'onorevole Conforti.

Quanto all'onorevole Ministro Guardasigilli, egli dice: Voi sostenevate che la patria potestà non si poteva menomare. Veramente è un'accusa di poca logica, accusa che io detesto sopra ogni altra, perchè credo che nelle cose umane, chi vuole le premesse, debba accettare le conseguenze. In quanto alla legge che si discute, per non derogare alla patria potestà, voterò contro l'articolo che si propone; ma io ragiono dal punto di vista dell'Ufficio Centrale, e dico: volete una proibizione assoluta per ragione di morale, allora dai 16 anni in poi il pericolo è maggiore: in quanto poi al contratto, la ragione è sempre la stessa. Parlando di pericoli, dite: una giovane di 16 anni si sa difendere da sé, ma il Codice penale fissa sempre l'età di 21 anni per seduzione o qualunque siasi altra offesa al pudore.

Ora, io mi appello alla coscienza dei padri di famiglia che siedono in quest'Aula, se ciascuno di essi non usa minor cautela per le figlie loro di 3 o 4 anni e maggiore per quelle che ne hanno 17 o 18; e se le vorrebbero affidare, non dirò a giocolieri, ma anche a persone di loro confidenza.

Respingo dunque il termine adottato dall'Ufficio Centrale, e credo che dovrebbe fissarsi qual limite l'età di anni 21.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Le bisogna accoglienza che l'Ufficio Centrale, ed in nome suo, l'egregio Relatore volle fare alle tenui mie osservazioni, mi dispenserebbe dalle spendere ulteriori parole sopra questo argomento; ma io debbo compiere anzi tutto ai doveri di cortesia rendendo vive grazie all'Ufficio Centrale per l'appoggio che volle dare alle mie osservazioni, le quali parevami potessero appena meritare d'esser prese ad esame: d'altra parte io non potevo certamente supporre che queste mie osservazioni potessero dar luogo ad una specie di dissertazione di diritto penale iniziata dall'egregio mio amico l'onorevole Senatore Conforti, a cui ha fatto eco in parte l'onorevole signor Ministro Guardasigilli.

Dirò quindi alcune parole, se non altro, per dimostrare al Senato, che non intendo di sconoscere principii che tengo volgari nella scienza penale, e ai quali rendo tanto omaggio, che mi dispense perfino dall'indicarli quando discuto coi miei avversari, persuaso come sono ch'essi li conoscono meglio di me. Ma come debbo dinanzi al Senato manifestare intero l'animo mio, dirò che convengo interamente ne' principii che vengono invocati, ma che non convengo ugualmente nell'applicazione che loro vuol darsi. Domando perciò al Senato che si compiacca permettermi di rispondere brevemente alle obiezioni che mi sono state fatte.

Seguirò l'ordine col quale queste osservazioni si presentano riguardo all'articolo 1. Comincerò quindi dalle parole: *Chiunque ceda, affidi, preati* ecc.

Io proponeva di sostituir loro l'espressione più com-

preensiva, *Chiunque a qualsivoglia titolo consegna* ecc.

Questa proposta è stata pienamente accolta dall'Ufficio Centrale, ma in parte accettata e in parte respinta dall'onorevole signor Ministro, e dall'onorevole Senatore Conforti, senza però che io abbia inteso suggerire qualche cosa di meglio. Non si creda già che io giudichi le parole, *a qualsivoglia titolo consegna*, come quelle che esprimano il concetto nel modo più soddisfacente, che adempiano a tutto quello che può desiderarsi; ma come non mi si presentò alla mente altra dizione migliore, così io proposi al Senato ciò che mi parve più acconcio al caso. Quando gli onorevoli avversari si compiacciano proporre un'altra locuzione che a me paia più appropriata, posso assicurarli che io non farò questione di amor proprio e con molto piacere accetterò ciò che troverò migliore:

... Si quid novisti rectius istis,

Candidus imperti: sia minus, his utere mecum,

dirò col poeta Orazio: ma finchè non intendo proporre di meglio, io mi attengo alla mia proposta.

Viene in seguito la questione dell'età: dirò pochissime parole anche sopra questa: mi è sembrato che in generale si riconosca che nell'età minore, o almeno esista pericolo, allorchè un minore viene consegnato a mani straniere per essere impiegato nell'esercizio di professioni girovaghe; questa è questione che direi piuttosto di discrezione, di discernimento. A me pare che in questa via il sistema medio dell'età di 18 anni possa meritare l'approvazione del Senato, tanto più che noi vediamo che in altri paesi questa età è stata considerata come limite sufficiente.

Io non sono punto meravigliato, che l'onorevole Ministro della Giustizia, che appartiene a paesi dove le facoltà intellettuali si sviluppano con grande precocità, dove l'intelligenza è viva, abbia considerato una donna a 16 anni come una donna fatta: ma io mi permetterò di fare osservare, che questo stivale, che si chiama Italia, si estende dalle Alpi, dove ha i piedi, o la testa se volete, fino al Mongibello.

Ora le norme che possono esser buone per le donne, che crescono ai piedi dell'Elva, non sono buone egualmente per le donne che crescono alle falde del Moncenisio.

Se l'onorevole signor Ministro volesse fare nella stagione calda in cui entriamo, una escursione nelle Alpi, e soprattutto nel ducato di Aosta, troverebbe certamente donne che sono ancora molto indietro nella intelligenza, benchè abbiano già varcata l'età maggiore.

Prego pure il signor Ministro di osservare che sgraziatamente molte di queste misere reclute si fanno nel ducato d'Aosta, e si fanno tanto più per la facilità che offrono i valichi delle Alpi per scendere nella Svizzera e indi nella Francia, dove appunto sono monumenti deplorabili, che attestano, ogni giorno l'infelicità del nostro paese.

Quindi io vi prego, o Signori, di fare una buona

legge che si attagli non ad una parte sola dell'Italia, ma a tutte le sue provincie. E per me essa non sarebbe tale se si arrestasse ai 16 anni e non andasse almeno fino ai 18.

Giungo ora a quel disgraziato e simili che ha sollevato un incendio così vivo.

Non mi aspettava davvero che a questo proposito venissero invocate le gravissime autorità del Bacone e del Beccaria sull'arbitrio legislativo e si trattasse la teoria sopra l'analogia in materia penale.

Io domando, Signori, chi è tra noi il quale abbia fatto professione di questi studi, ed abbia il coraggio di dichiararsi a' nostri giorni l'amico dell'arbitrio? Chi sarebbe per far risuscitare quelle teorie del Farinaccio e del Claro contro le quali scagliavansi quei benemeriti dell'umanità che invocava il mio amico, l'onorevole Senatore Conforti?

Vi prego di osservare, o Signori, che allora quando quegli scrittori dettavano le loro opere, noi ci trovavamo dinanzi ad diritto penale che stabiliva un arbitrio sconfinato nelle mani del giudice, che trascorrendo fra varie pene, giungeva fino alla pena di morte.

Voi comprendete che molto giustamente si gridava allora contro l'arbitrio. Ma quando voi vi trasportate in una società la quale vive in mezzo a istituzioni libere, la quale ha i suoi Codici temperati a principii d'umanità e di libertà, quando voi pensate che si sono ammesse le circostanze attenuanti, e lasciate all'arbitrio dei giudici del fatto, cosa, che come sa benissimo il mio amico Conforti, moveva precisamente la suscettività di coloro che non volevano l'arbitrio, io dico che quando vi renderete conto di questo sistema di legislazione, che è quello sotto cui vivete, allora non avrete più difficoltà che quel povero e simili trovi luogo in quest'articolo.

Io non amo l'arbitrio nelle leggi, quell'arbitrio che offende la libertà, sono però ami o della discrezione nelle leggi. Ora io credo che quell'e simili non sia né più né meno che una discrezione che l'ingegno del Senatore De Falco ha trovato modo di raccezzare onde esprimere con questa formola tutte queste tristi professioni; ed io sono interamente persuaso che egli non ne ha enumerate neppur la metà: io credo che qui sarebbe il caso di dire come diceva il Poeta di Enea, che se avesse cento voci ferree, non avrebbe potuto riprodurre tutte le forme delle pene e dei delitti dell'inferno.

E questo è il caso, perchè avete a che fare con ciurmadri, con gente dedita al male, che troverà mille forme per uscire dai lacci della legge, e credo che se voi togliete questo e simili, vi esporrete al pericolo di lasciare manca la legge, di punire coloro che probabilmente hanno meno peccato, e lasciare impunito chi ebbe l'abilità di frodare la legge.

Per conseguenza alla mia coscienza non parrebbe di aver peccato d'arbitrio nell'ammettere quest'espressione e simili.

Io aveva inoltre proposto che per maggiore chiarezza si aggiungessero le parole nel Regno.

Che cosa disse l'Ufficio Centrale sovra questa mia proposta? Disse che non la credeva necessaria, che ponendo a parallello quest'articolo coll'art. 3, come il terzo riguardava l'impiego all'estero, così questo si riferiva all'interno; e che per conseguenza la mia proposta non faceva altro che essere un di più in quest'articolo.

Il Ministro trovò invece un'alterazione della legge nell'aggiunta delle parole nel Regno.

Ma io pregherei il signor Ministro a dirmi come intende l'art. 1, se intende che esso parli di fatti che si commettono nell'interno.

Ma, egli dice, se voi mettete le parole nel Regno, allora sorgerà sempre la questione, se la pena sia soltanto stabilita per quelli che sono nel Regno, e non per quelli che trovansi all'estero; ma io lo prego di osservare che per quelli che sono all'estero,ervi una pena molto maggiore, onde nessuno avrà mai sicuramente la triste idea di costare che alcuno abbia dato il giovane per impiegarlo altrove che all'interno; questa almeno è l'ipotesi più favorevole; e perciò se voi sopprimete queste parole nel Regno, io non so davvero se troverete giudici, che sappiano o possano applicare questa legge, in quantochè da una parte si ode a dire che esse non sono necessarie, dall'altra parte l'onorevole Ministro dice che sarebbero pericolose, per cui è bene nell'interesse della giustizia, uscire dall'incertezza, e dire chiaramente se si vogliono o no queste parole, e il vero significato che hanno, perchè altrimenti il silenzio o l'incertezza diventerebbe una grave colpa pel legislatore.

Vengo ora alla patria potestà.

Io ho creduto di scrivermi e al fine di questa legge togliendo quella disposizione improvvida, che era stata posta nel progetto del Ministero, e l'Ufficio Centrale invece non ha creduto di accogliere la mia proposta.

A questo riguardo io dico che è impossibile, lo stabilire a priori il termine netto che si possa adottare relativamente alla privazione dei diritti di patria potestà, mentre ad un padre basterà pochissimo tempo, e per un altro invece non sarà sufficiente un tempo maggiore, giacchè altrimenti lasciereste il figlio nelle mani per così dire di uno sgherro, di un inumano, per cui starebbe la mia osservazione.

Aggiungerò poi che mi stupisce che voglia trovarsi un arbitrio qui in una legge penale, mentre l'arbitrio sta precisamente nella legge civile. Signori, l'articolo 233 del Codice civile, al quale questo articolo 1° si riferisce, limita forse il potere del magistrato nella privazione dei diritti di patria potestà? Nulla affatto; ma lascia alla prudenza, al discernimento del giudice questa pena, dandogli anche facoltà di privare il padre in tutto di questi diritti, e non impone nessuna limitazione di tempo, per le ragioni che ho avuto l'onore di dirvi. Ora se in via civile, voi trovate che non sia un eccesso il farlo, in via penale per verità è la prima

volta che intendo questa maniera di argomentazione; forse ciò avviene per debolezza della mia mente; ma io credo che leggendo l'articolo 233 del Codice civile, il sostenere questa tesi sia un paradosso.

Io qui faccio punto; e come ho accettato l'arbitramento dell'Ufficio Centrale, così tengo la mia parola, e mi rimetto alle sue deliberazioni.

Presidente. La parola è al Signor Ministro Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Mi duole di aver meritato così aspra e risentita censura da parte dell'onorevole mio amico, il commentatore Vigliani, che sa quanto rispetto gli porto come maestro.

Riguardo alle prime parole si credeva di estendere anzi la legge, senza bisogno di venire ad una lunga discussione, perchè sembrava sufficiente quanto aveva accennato l'onorevole Conforti, cioè che la parola *consegnni* impartendo il fatto materiale della consegna, poteva eludersi la legge se il fanciullo si trovasse presso un terzo da cui venisse consegnato; e però conveniva specificare che anche la sola convenzione non accompagnata dal fatto materiale portava per se stessa l'incriminabilità, e così rendere più effettiva la legge, consentendo a quel tale intendimento cui accennava l'onorevole Senatore Vigliani; quindi in questa prima parte credo che tanto dall'onorevole Conforti quanto da me si suggeriva questo: ritenere le parole *ceda, presti a'fidi per qualsivoglia titolo*, e poi soggiungere: *o anche in qualunque altro modo consegnni* l'individuo del quale è proibita la cessione. Così mantenendo le prime parole e aggiungendo quelle altre proposte dal Senatore Vigliani, si faceva omaggio alle sue osservazioni, non si contraddiceva a quanto egli stesso aveva accennato, e si spiegavano meglio le cose.

Parlando dell'età, si è accennato un luogo quale si è la Valle d'Aosta nel quale si diceva che neppure l'età di 16 anni era creduta sufficiente, ma in questo caso la critica sarebbe a farsi alle disposizioni del Codice civile, perchè appunto trovo che nel Codice civile una donna a 15 anni, anzichè ai 16, è ritenuta capace di diventare madre di famiglia, di prendere marito. Ecco adunque che si ritiene che a quella età sia capace di conoscere quello che fa: poichè se la crediamo capace di diventare madre di famiglia, dobbiamo considerarla atta a condursi, e dolersi di mali trattamenti; ecco perchè si riteneva il termine degli anni 16. Mi pare quindi che non fosse il caso di muovere tanta censura ed averne tanto risentimento, se si crede che una giovinetta italiana all'età di 16 anni sia abbastanza sviluppata per non esservi la necessità di una legge protettrice, di un atto preventivo, per provvedere ad un pericolo al quale si credeva non esservi rimedio. Quindi è che io mi era limitato, ricorrendo a queste disposizioni del Codice civile, che suppone a 15 anni una giovinetta, in tutto il regno d'Italia, capace di essere madre di famiglia, a ritenere che anche a 15 anni può essere sufficientemente sviluppata per poter resi-

stere a tutto ciò che vi può essere di pericoloso, da parte di coloro cui sia consegnata questa giovinetta.

E qui prego di notare che non è tanto il pericolo della moralità, perchè è certo che dopo anche 18 anni una giovinetta è molto più sviluppata e può andare incontro più facilmente, anche a 20, a 21, a 22 anni, a quelle seduzioni che nascono appunto dal costume.

Ma, o Signori, la legge si è preoccupata principalmente del pericolo della salute, delle sofferenze fisiche a cui sono esposti quei fanciulli i quali vanno per le strade. Se voi togliete questo fondamento alla legge, dessa sarebbe ingiustificabile, perchè, o Signori, non ci illudiamo: è una legge ben grave quella che ora si fa, ed una legge di questo genere, se deve essere sanzionata, dirò così, dall'opinione pubblica, deve trovare la sua causa nei gravi inconvenienti che si lamentano; e tutti i giornali che voi avete letto, tutte le relazioni che vi trattano la questione, non accennano tanto la questione morale, la corruzione morale, quanto l'abbandono e le sofferenze fisiche dei fanciulli.

La corruzione di cui voi ora fate parola, non è dovuta alle professioni girovaghe; sono ben altre le professioni che si prestano al suo sviluppo, ed a queste provvede il Codice penale. Io lo ripeto, o Signori, sono quelle professioni che obbligano a vagare per le strade, che obbligano a atti superiori alle forze fisiche dei fanciulli che fanno oggetto della presente legge, ed è perciò che si sono usate quelle parole che si usarono in tutti gli scritti che diedero luogo a questa legge, e che rivelarono i pericoli ai quali si vuole ovviare.

Io mi limitai quindi a sottomettere le mie osservazioni all'onorevole proponente l'emendamento.

Io sottometteva al Senato la mia opinione, e perciò non credeva di dover meritare l'accusa di aver voluto giudicare la legge soltanto col precoce sviluppo dei giovani.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Ministro Guardasigilli. Io trovo nel Codice civile che l'età di 15 anni è ritenuta sufficiente per contrarre l'atto più importante della vita, il matrimonio, e ciò mi pare che basti a mia giustificazione.

Venendo, ora o Signori, al rapporto della patria potestà, è giustissima l'idea accennata dall'onorevole Senatore Vigliani.

Quando voi avete nella legge civile, che l'abuso della patria potestà può essere punito colla interdizione illimitata dall'autorità civile, non so poi comprendere come lo vorreste limitare in una legge nella quale non solo date una punizione civile, ma ben anco ricorrete ad una grave sanzione penale. L'argomento dell'onorevole Vigliani è decisivo, però proporrei in questo caso la soppressione di quell'alinea, poichè alla questione mo-sa dai giure-consulti provvede a sufficienza il Codice civile, senza bisogno di ricordarla nella legge penale.

Io credo d'altronde superfluo, e lo credo pericoloso, perchè se stabiliamo pene eccezionali e straordinarie in questa legge, dobbiamo poi lasciare che il Codice

civile provvegga per tutti gli atti e per tutti i rapporti che possono esservi in suo riguardo nella legge stessa.

Io credo che per le saggissime riflessioni fatte dall'onorevole Senatore Vigliani, bisogna addvenire alla soppressione del secondo inciso dell'alinea dell'articolo primo.

Mi pare che erano questi gli appunti che si dirigevano alle osservazioni da me fatte.

Io chiedo scusa al Senato se ho dovuto riprendere la parola, ma non potevo non tenere in gran conto i rimproveri graziosissimi, sebbene risentiti, dell'onorevole mio amico Senatore Vigliani.

Presidente. La parola è all'onorevole Miraglia.

Senatore **De Foresta.** L'aveva domandata io.

Presidente. Perdoni, ma il Senatore Miraglia l'aveva chiesta prima.

Senatore **Miraglia.** L'onorevole Ministro Guardasigilli crede che si potrebbe sopprimere la seconda disposizione dell'articolo in discussione partendo dal principio che se pel Codice civile in vigore l'abuso della patria potestà autorizza il magistrato a privare il genitore di un diritto così sacro, a più forte ragione il padre è di diritto privato della patria potestà quando incorre in una sanzione penale. Così mi sembra intendesse l'onorevole Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Mi sia permesso dare una piccola spiegazione. Mi pare che lo stesso alinea renda facoltativa la pena della perdita della patria potestà o della rimozione dalla tutela.

Senatore **Miraglia.** Ringrazio l'onorevole Guardasigilli di queste spiegazioni, le quali mi facilitano il mio compito, ed entro brevemente in materia.

Dopo una discussione sì grave ed ampia, pare che rimanesse soltanto qualche dubbio sull'emendamento, o per dir meglio sulle osservazioni presentate dall'onorevole Guardasigilli, intese a volere eliminato come inutile il secondo comma dell'articolo 1 del progetto dell'Ufficio Centrale. Ed io sono del credere che dovesse restar fermo il comma in parola con l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani.

Per vero ha offerto ai dotti larga materia d'investigazioni la storia della legislazione sugli effetti civili delle condanne; e non è questo il momento, anche perchè l'ora è bastantemente avanzata, di accennare almeno per sommi capi che la patria potestà si è conservata ai condannati in tempi nei quali le pene eran dure e le pompe de' supplizii eran lodate a cielo. Per quanto un uomo fosse colpevole, la legge non può spogliarlo de' diritti inerenti alla natura umana, e la patria potestà è un diritto sì sacro, che non può essere tanto facilmente spezzato dal legislatore. Epperò, i condannati ne' secoli passati non perdevano la patria potestà, e sotto lo stesso Codice francese, che ammetteva la *morte civile* (se pur vi è stata e vi può esser *morte civile*), scrittori di grave autorità sostennero che lo stesso condannato a morte non perdeva la patria potestà.

In diverse regioni d'Italia, e prima della codificazione, reggevano statuti che non pronunziavano la perdita della patria potestà come effetto necessario della condanna a pena, e la legge transitoria del 30 novembre 1865 dispose, come provvedimento *fuggitivo*, che sino alla promulgazione di un Codice penale per tutta Italia, le sole condanne alle pene di morte e dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita della potestà patria.

Se dunque le altre pene criminali non producono di diritto la perdita della patria potestà, è evidentemente necessaria la disposizione proposta dall'Ufficio Centrale di lasciare al prudente arbitrio del magistrato, l'aggiungere alla pena corporale la privazione dei diritti della patria potestà; e senza questa disposizione, il magistrato che pronunzia condanna in materia correzionale, eccederebbe i suoi poteri, sentenziando sulla privazione dei diritti di patria potestà senza che un testo di legge lo autorizzasse a provvedere sulla perdita di un diritto sì prezioso.

Nè valga il dire che al giudice penale è dato di poter pronunziare la privazione dei diritti di patria potestà per virtù dell'articolo 233 del Codice civile. Imperciocchè questo articolo si riferisce al caso della condotta riprovevole del padre, che con le forme dei giudizi civili può esser dal Ministero Pubblico o da un parente del figlio trascinato innanzi al tribunale civile per esser privato di tutti o di parte dei diritti di patria potestà; ma di questa disposizione non potrebbe il giudice penale fare applicazione come accessoria della sentenza di condanna. Ond'è che non è inutile ma necessario il secondo comma dell'articolo in discussione, nel fine di evitare due giudizi, cioè uno penale per la condanna del padre, e l'altro poi civile per la privazione dei diritti di patria potestà in conseguenza di un fatto punito dal giudice penale e che torna a vergogna del padre snaturato.

E perchè far due giudizi, ed incorrere forse in qualche contrarietà? Non mancano esempi di contraddizioni giudiziarie. Potrebbe il giudice civile rigettare la domanda del Pubblico Ministero o di un parente che vuol privato della patria potestà quel padre che è stato condannato a tre mesi di carcere per aver fatto mercato della carne del figlio!

Ad ovviare adunque a tanti inconvenienti, e per conseguire il salutare scopo della repressione del reato e della privazione de' diritti di patria potestà, sembra di doversi star fermo al concetto dell'Ufficio Centrale con l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani, cioè a dire, di non limitare il tempo in cui il padre condannato deve restar privato de' diritti della patria potestà; perocchè se per un quasi delitto il padre può, secondo l'art. 233 del Codice civile, esser privato per sempre de' diritti di patria potestà, come si potrebbe esser più benigno pel padre che incorse in un reato? E questo conferma viemaggiormente che bisogna lasciare allo stesso giudice penale il dover

sentenziare sulla perdita della patria potestà, perocchè lo stesso giudice che ha conosciuto della intrinseca immoralità del fatto ed ha applicato una pena più o meno grave, è al caso anche di valutare tutte le circostanze di fatto per allargare o restringere la durata del tempo della interdizione dall'esercizio de' diritti di patria potestà.

Per quel che riguarda poi i tutori non si può rimproverare all'Ufficio Centrale di avere senza fondamento di ragione stabilito che la condanna porta di diritto la rimozione dalla tutela; e coloro i quali sostengono che converrebbe pareggiare la condizione del tutore a quella del padre, non hanno osservato che la tutela è cosa ben diversa dalla patria potestà. La patria potestà è un diritto sacro che deriva dalla natura, ma la tutela è un dovere, ed il tutore non è al certo nella stessa condizione del padre. Da ciò nasce che l'art. 269 del Codice civile esclude dall'ufficio di tutore, e vuole che sia rimosso colui che si trova condannato alla pena del carcere per reato contro i buoni costumi. E quindi vi sarebbe dissonante armonia tra il Codice civile ed il progetto di legge se passasse la controproposta di render facoltativa a prudenza del magistrato la rimozione dalla tutela.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. Non è per rispondere ai diversi preopinanti che ho domandato la parola; questo compito è riservato all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che lo adempie egregiamente e meglio che non potrei fare io stesso. Lascio quindi a lui di riconoscere se sia il caso di dare ulteriori risposte a quanto si è detto dagli onorevoli preopinanti.

Io ho domandato la parola solo per dirigere una preghiera all'onorevole mio amico il Senatore Vigliani.

L'onorevole Senatore Vigliani ringraziava l'Ufficio Centrale della favorevole accoglienza che ha fatto alla maggior parte delle sue proposte. Non poteva l'Ufficio Centrale fare un'accoglienza diversa a proposte che nella maggior parte sono molto opportune e che vennero presentate con altrettanto garbo che chiarezza. Ma alla mia volta spero che il Senatore Vigliani, gentile e cortese com'è, vorrà aderire ad una preghiera che mi permetto d'indirizzargli.

L'onorevole Senatore Vigliani aveva proposto che nell'articolo primo si facesse menzione espressamente degli stranieri, e voleva oltre ciò che là dove si parla della patria potestà si dicesse, *quanto ai nazionali*, onde fosse ben chiarito che, salvo in questa parte, la legge sarà sempre applicata tanto agli stranieri quanto ai nazionali.

L'onorevole Relatore ha già osservato che non era conveniente di introdurre nell'articolo una menzione che renderebbe in tutti i casi la legge applicabile anche agli stranieri.

Io sono perfettamente dello stesso avviso, e si è perciò che non vorrei neppure che si menzionassero

gli stranieri là dove si parla della privazione dei diritti di patria potestà, perchè siccome l'eccezione conferma la regola, con questa ultima menzione si verrebbe sempre a stabilire indirettamente che in tutto il resto la legge è applicabile così agli stranieri come ai nazionali.

Signori, che cosa intendiamo di fare con questa legge?

Noi vogliamo impedire con pene anche assai gravi, che si abusi tanto nello Stato quanto all'estero della patria potestà e della tutela.

Ebbene, per me è assai dubbio che questa legge tutta personale, possa, secondo i principi del diritto internazionale, colpire eziandio gli stranieri. Supposto poi che ciò possa farsi in regola generale, non converrebbe mai concepire la legge in termini troppo assoluti che escludano qualunque siasi eccezione.

Taciamo adunque totalmente degli stranieri, e lasciamo ai magistrati di decidere secondo la varietà dei casi se possa o no la legge essere applicata tanto agli stranieri quanto ai nazionali.

A fare questa preghiera mi muove anche la considerazione che noi stessi estendiamo il progetto di legge ai fatti (cioè l'impiego dei fanciulli alle professioni girovaghe) che si commettano all'estero, anzi il progetto ministeriale non contemplava che questi ultimi fatti.

Ed in vero, se non vogliamo punire questi fatti, quando sieno comuni all'estero, benchè non si tratti di crimini e che non sieno che semplici trasgressioni, è evidente che consideriamo la legge come un semplice divieto personale, il quale non può colpire che i sudditi, e se così è, noi non saremmo logici applicandola anche agli stranieri, che possano trovarsi casualmente nel Regno.

Mi affido quindi alla speranza che l'onorevole Senatore Vigliani non vorrà insistere a che si faccia menzione degli stranieri in veruna parte di questo articolo.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Farò di essere brevissimo come l'ora tarda me lo impone, e come mi viene altresì imposto dalla circostanza d'aver già più volte abusato della sofferenza del Senato.

Io debbo anzi tutto dichiarare all'egregio Ministro della Giustizia, il quale ben sa quanto mi pregi della sua amicizia, che se ha potuto esservi qualche vivacità nelle espressioni a lui rivolte, sicuramente esse non detraevano e non potevano detrarre a quell'alta reverenza e benevolenza che da gran tempo egli sa che nutro per la sua persona.

Dirò poi ancora all'indirizzo dello stesso sig. Ministro una sola cosa.

Mi è parso che egli abbia fatto gran fondamento sopra la disposizione del Codice civile nella questione dell'età, cioè sull'art. 55, il quale permette alla donna di contrarre matrimonio a 15 anni.

Ma a questo riguardo io credo dover sottoporre all'attenzione dell'onorevole signor Ministro un'altra disposizione del Codice civile, che non può essere dissociata da quella dell'articolo 55, ed è la disposizione dell'articolo 63, il quale vuole che le femmine finchè non sono maggiori d'età, (non solamente finchè non hanno 15, 16, 18 anni) non possano contrarre matrimonio senza il consenso delle persone, le quali hanno l'incarico di vegliare sui loro destini ed alla loro educazione.

Ora noi versiamo precisamente in una di queste questioni, in una questione, cioè, nella quale si tratta di provvedere alla condizione di queste persone, quindi se vogliamo camminare per una via sicura, non trarremo norma dal solo articolo 55 (che fissa l'età in cui si può contrarre matrimonio, e segue in ciò la legge della natura), ma la trarremo eziandio dall'altra disposizione, la quale al precetto della natura aggiunge il presidio della legge civile, cioè aggiunge questa provvida tutela, questo patronato che debbono esercitare coloro, i quali ai figli di famiglia, ed ai minori devono provvedere.

Io spero che questa mia osservazione veglia avere presso l'onorevole Ministro quell'accogliamento, che fortunatamente ebbe l'altra relativa all'articolo 233 del Codice civile. Ed a questo proposito, debbo ancora aggiungere, che in principio, in massima non avrei difficoltà di associarmi alla proposta dell'onorevole Ministro, di depennare quell'inciso, poichè sono con lui persuaso che la magistratura, armata dell'art. 233 suddetto, in questi casi potrebbe pronunciare la privazione o l'interdizione della patria potestà in quei termini di discrezione permessi da detto articolo.

Io pregherei poi ancora l'onorevole Ministro a considerare che nelle leggi penali, e soprattutto in quelle di questo genere, che tendono anche all'educazione della famiglia, non si mette solo tutto ciò che è di stretta necessità, ma eziandio ciò che è giovevole, che è opportuno; ora io credo che l'inciso, che egli vorrebbe depennato, se non è di stretta necessità in diritto, è però di molta utilità, inquantochè giovi assai a far sentire a questi speculatori, ed a coloro che tentano di buttarsi a questo tristo mestiere, che la legge penale non si arresta soltanto al carcere, ma loro minaccia anche la privazione dei diritti di patria potestà, che qualche volta muove più vivamente, più teneramente certi animi depravati, che non li muoverebbe la minaccia del carcere; ed a tal fine che ho creduto che possa essere utile il mantenere questa disposizione, se non come necessità, come opportuno ricordo.

Passo ora alla proposta, o dirò meglio alla preghiera che con somma gentilezza mi rivolgeva il mio amico Senatore De Foresta.

Egli, preoccupandosi giustamente delle difficoltà che questa legge presenta nei suoi rapporti cogli stranieri, difficoltà che, come voi vedrete nel corso della legge, non si presentano tanto nel primo quanto negli articoli

successivi, mi invitava a compilare questo articolo in modo che riceva la sua applicazione a termini di ragione, a termini di diritto, senza parlare però nè di nazionali nè di stranieri.

Non avrei difficoltà di secondare la proposta dell'onorevole De Foresta, ma ad una condizione, ed è che si faccia in modo la legge non rimanga dubbia, che le parole che già si dissero in questa discussione, e che uscirono dalla bocca dell'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale, non ingenerino dubbi nella interpretazione della legge; che noi ci spieghiamo bene intorno a ciò che vogliamo fare; sarò molto arrendevole nello accogliere una forma piuttosto che un'altra, ma desidero che la forma dica una cosa certa, sicura; desidero che si spieghi che cosa il Senato ha voluto fare quando deliberava sull'art. 1 di questa legge.

Ora partendo dal principio inconcusso generale, noto, che gli stranieri, quando dimorano in uno Stato, sono cittadini temporarii, come opportunamente diceva con frase di Puffendorf l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, e vanno soggetti alle leggi penali suoa che vi stanno; io ritengo che il nostro articolo non parli di stranieri e si applichi soltanto ad essi ogni volta che nel territorio italiano avranno commesso un fatto il quale è colpito dalla legge penale italiana; ma bramo che questa mia opinione, la quale dovrebbe servire di guida ai magistrati, quando applicano la legge, quando ciò fosse nel senso desiderato dall'onorevole Senatore De Foresta, ricevesse una conferma qualunque per parte dell'Ufficio Centrale.

Con questa condizione io aderisco.

Presidente. La parola è al relatore Senatore De Falco.

Senatore De Falco. Io avevo pregato il Senato, ed in special modo l'onorevole senatore Vigliani, a non insistere perchè in questo articolo fossero inserite le parole: *Chiunque, nazionale o straniero*; perchè non necessarie secondo i principii generali del diritto penale, e perchè, per la novità stessa della loro introduzione in una legge penale, avrebbero potuto esser cagione di dubbi e di questioni inestricabili.

Convengo però pienamente colle spiegazioni date dall'onorevole Vigliani intorno all'intelligenza e l'applicazione di quest'articolo come è scritto, e non potrei non convenirne poichè esse corrispondono ai principii generali che regolano l'applicazione di tutte le leggi penali; ed appunto per questo io lo pregava di voler togliere dal suo emendamento queste parole, perchè, lungi dall'accrescer chiarezza alla legge, avrebbero potuto crear dubbi e difficoltà grandissime.

È in vero un principio incontrastabile del giure penale scritto in tutti i codici ed ammesso universalmente dalla scienza, che le leggi penali obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato, sieno nazionali, sieno stranieri. Ed o le si ritengano come statuto *territoriale*, o come più veramente sono, siccome statuto *personale*, la conseguenza è sempre la

stessa: che gli stranieri, cioè, vi sono soggetti finchè restino nel territorio dello Stato. Vi sono soggetti se la legge penale si considera come statuto *territoriale*, perchè commettono il delitto nel territorio dello Stato; vi sono soggetti se si considera siccome statuto *personale*, per l'antica teorica che risale al Puffendorfio, che è ora generalmente ricevuta nelle scuole e che accennai nella mia Relazione, siccome mi ha fatto l'onore di ricordare l'onorevole Vigliani; ed è che la legge penale essendo essenzialmente *personale*, obbliga gli stranieri durante il loro soggiorno sul territorio, *siccome sudditi temporanei del paese ove risiedono*; segue i nazionali dappertutto e li chiama a render conto davanti la giustizia del loro paese dei reati commessi fuori le sue frontiere, quando pure, secondo alcuni scrittori, continuino a rimanere all'estero.

Però quando in quest'articolo si adopera la parola generica *chiunque*, si intende qualunque individuo a cui possa essere legittimamente applicata questa legge penale, sia esso nazionale, sia pure straniero, quando commette il reato nel territorio dello Stato.

Dopo questa spiegazione mi pare possa l'onorevole Vigliani consentire a togliere dal suo emendamento tutte le parole accennanti alle persone o alle pene degli stranieri, che si rendono nel regno colpevoli del delitto da esso articolo preveduto.

Dirò una parola circa la proposta dell'onorevole Ministro, di togliere cioè del tutto il secondo comma dell'articolo 1, riguardante la privazione del diritto di patria potestà, per la ragione che, essendo materia del Codice civile, è inutile ripeterlo in questa legge penale.

Debbo, con grandissimo mio dolore, dichiarare di non potere da mia parte consentire a questa soppressione. E ciò dapprima per le ragioni svolte dall'onorevole Vigliani, che se pure fosse vero che quella pena scritta nel Codice civile non sia mestieri di qui riprodurla, sarebbe sempre utile ricordarla in questa legge, affinchè questo ricordo aggiungesse gravità alla minacciata pena, e potesse servire di remora maggiore al delitto.

Ma aggiungerò una seconda ragione, che mi pare abbia già indicata l'onorevole Senatore Miraglia; ed è che se noi togliamo l'ultimo comma da questo articolo, il giudice penale non potrà che condannare il padre o il tutore alla semplice pena del carcere ed alla multa, ma in quanto alla rimozione dalla tutela ed alla privazione del diritto di patria potestà, non potranno queste pene accessorie esser pronunziate se non la mercè di un giudizio civile e di una sentenza emanata dal tribunale civile e con forme civili, sia ad istanza del Pubblico Ministero, sia ad istanza degli interessati.

Ora sarebbe egli convenevole moltiplicare questi giudizi; scindere la continenza della causa, assoggettare a gravi spese persone che per lo più non possono tollerarle? Per contrario questa interdizione aggiunta qui siccome pena accessoria, sarà pronunziata dallo stesso giudice penale e nello stesso giudizio, siccome

conseguenza della dichiarazione di reità e della pena applicata.

E qui mi sovviene un'altra ragione che sento suggerirmi dall'onorevole Senatore Marzucchi; ed è che avendo il giudice penale già conosciuti ed estimati i particolari tutti della causa, ed essendosi formato un criterio netto e preciso del grado di colpa del padre, potrà sempre meglio del giudice civile a cui si faccia ricorso, applicare l'interdizione dalla patria potestà, in quei termini e in quei confini che le circostanze del fatto consigliano.

E giacchè ho la parola, io vorrei far da paciere fra le contrarie opinioni. È sorta, voi lo rammentate, Signori, questione intorno alle prime parole onde comincia l'art. 1. L'onorevole Vigliani proponeva che si dicesse: *Chiunque per qual si voglia titolo consegna a nazionali o stranieri*; e si sopprimessero le parole *ceda, affidi o presti*, perchè, secondo lui, ripetono in certo modo lo stesso concetto.

L'onorevole Conforti accettava la proposta dell'onorevole Vigliani, quanto all'aggiunta *per qualsivoglia titolo*; ma non quanto alla soppressione dei tre verbi, *ceda, affidi o presti*.

Sorgeva nell'animo suo qualche dubbio, se la sola parola *consegna* possa bastare a comprendere tutte le svariate maniere colle quali queste contrattazioni possono essere fatte. Pareva che la parola *consegna* non si fosse prestata al concetto generale e comprensivo della legge, e potesse invece indicare qualche cosa di più speciale, di più ristretto, come una semplice *tradizione*.

Io crederei che per rimuovere questi dubbi bisognerebbe accettare il *qualsivoglia titolo* dell'onorevole Vigliani, siccome quello che spiega meglio l'articolo; ma che se non vuoi farlo seguire da tutti e quattro i verbi, *ceda, affidi, presti, o consegna*, sia util cosa sceglier fra questi uno o due di essi che potessero rimuovere il dubbio proposto, e comprendere non solo la *consegna* ma ancora ogni *affidamento*, ed ogni *cessione* o *concessione* qualsiasi. — Si potrebbe dire, per esempio: *« chiunque, a qualsivoglia titolo affidi o consegna; ovvero ceda o consegna*, (qualunque dell'espressioni piaccia al Senato di scegliere) e così ogni questione sarebbe tolta, ogni dubbio rimosso; tanto più che siamo tutti intesi che con queste parole si vogliono comprendere tutte le possibili forme colle quali questi contratti possono essere fatti.

Presidente. Comincerò dal mettere ai voti il primo emendamento del Senatore Errante, il quale è stato appoggiato e che sostituirebbe ai 16 anni la minore età cioè i 21 anni.

Chi approva quest'emendamento, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora, metterò ai voti il secondo emendamento del Senatore Errante che consiste nel togliere dall'articolo la pena della multa, la quale pena era stata espressa nel-

l'articolo mandato alla Presidenza dal Senatore Vigliani, ma che trovo ora cancellata.

Senatore Vigliani. Siccome ho consentito alla proposta dell'onorevole Senatore Errante, ho creduto di dover cancellare la pena della multa dal mio articolo; ed ora dichiaro che mantengo questa cancellazione.

Presidente. Metto ai voti questo emendamento del Senatore Errante accettato anche dal Senatore Vigliani.

(Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato.)

Ora si passa all'emendamento proposto dal Senatore Conforti che consiste nel togliere dall'articolo la parola *e simili*.

Domando innanzitutto se l'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Metto dunque ai voti la radiazione delle parole *e simili*.

Chi approva questa radiazione sorga.

(Non è approvata.)

Ora ci sarebbe l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Vigliani.

Egli lo ha rimesso all'Ufficio Centrale, che in massima

lo accoglie, ma vorrebbe introdurvi alcuni cambiamenti. Interrogherò quindi il Senato se intenda inviare questo articolo all'Ufficio Centrale affinché, dopo essersi inteso col Senatore Vigliani, lo proponga modificato alla votazione del Senato.

L'Ufficio Centrale accetta questa proposta?

Senatore De Falco. Relatore. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettarla.

Presidente. Quest'articolo viene adunque inviato all'Ufficio Centrale.

Ora si farà lo squittinio della votazione sul progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio a tutto il mese di giugno.

Sono pregati i signori Senatori a convenire domani al tocco negli uffici, poi, secondo il consueto, si terrà alle due seduta pubblica.

Risultato della votazione.

Votanti	78
Favorevoli	74
Contrari	4

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).